

XVII legislatura

I disegni di legge di bilancio e di stabilità

**(per le parti di interesse
della Commissione
Affari costituzionali)**

A.S. n. 2111 e n. 2112

novembre 2015
n. 242



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



SERVIZIO STUDI

TEL. 066706-2451

studi1@senato.it

a cura di: L. Borsi

ha collaborato: L. Formosa

Classificazione Teseo: Bilancio dello Stato.

Legge finanziaria. Anno finanziario 2016.

Bilancio preventivo.

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE (A.S. N. 2112)

- stato di previsione del Ministero dell'internop. 5
- stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze 11

IL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2016 (A.S. N. 2111)

- articolato 17
- tabelle 51

IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE (A.S. n. 2112)

Il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato è impostato secondo la struttura contabile per Missioni e Programmi.

La legge di riforma della contabilità (legge n. 196 del 2009) ha innalzato l'unità di voto, che non consiste più nella unità previsionale di base (u.p.b.) bensì nel programma.

A partire dal bilancio per il 2011, sono *i programmi* le unità di voto parlamentare.

Ai fini dell'esame da parte della Commissione Affari costituzionali, debbono considerarsi lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8) nonché alcuni programmi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).

Per quanto riguarda lo **stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8)**, emerge quanto segue.

Gli stanziamenti, in termini di *competenza*, per il 2016 ammontano a 18,25 miliardi di euro.

Di questi: 17,43 miliardi sono per la parte corrente; 768,4 milioni in conto capitale; 44 milioni in rimborso di passività finanziarie (quest'ultima somma si riferisce all'aggregato delle spese per l'estinzione dei prestiti contratti dallo Stato).

Per il 2017 sono previsti 16,94 miliardi di spese per la parte corrente e 668 milioni per la parte in conto capitale (su un totale di stanziamenti per il Ministero di 17,83 miliardi).

Per il 2018 sono previsti 16,8 miliardi per la parte corrente e 667 milioni per la parte in conto capitale (per un totale di 17,49 miliardi).

Le spese complessive previste dal bilancio assestato per l'anno 2015 erano pari a 24,57 miliardi di euro (di cui 21,65 miliardi di parte corrente e circa 2,87 miliardi in conto capitale).

Lo stato di previsione del Ministero per il 2016 registra dunque, rispetto al bilancio assestato 2015, una riduzione degli stanziamenti, pari complessivamente a - 6,3 miliardi (di competenza).

La nota integrativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno conferma come fenomeni di particolare rilievo e criticità propri dell'attuale scenario socio-economico:

- la criminalità interna e internazionale, nonché i rischi connessi al terrorismo, interno e internazionale di natura fondamentalista;
- il fenomeno migratorio, connesso alla perdurante crisi geo-politica che investe specialmente (ma non solo) il continente africano - nell'intento di realizzare un *burden sharing* nazionale, oltre che europeo;
- la sicurezza del territorio;
- le problematiche connesse all'economia, tra cui l'integrazione interistituzionale e dell'assistenza agli enti locali (in una fase altresì di ridefinizione del loro assetto istituzionale), nonché il controllo sugli enti dissestati, deficitari o in pre-dissesto, fenomeno questo che ha assunto crescente rilevanza negli ultimi anni e suscettibile di ulteriore incremento;
- le emergenze ambientali e il fenomeno degli infortuni sul lavoro.

Il Ministero dell'interno svolge tradizionalmente, nel nostro ordinamento, un ruolo di 'amministrazione generale', intesa come amministrazione preposta alla cura di interessi che si riferiscono non soltanto allo Stato centrale ma all'intero ordinamento complessivamente considerato.

L'articolo 14 del decreto legislativo n. 300 del 1999 definisce funzioni e compiti attribuiti al Ministero dell'interno come segue: "garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo, soccorso pubblico".

La stessa fonte normativa (articolo 16) individua poi espressamente le seguenti cinque aree funzionali nelle quali, in particolare, il Ministero svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale:

- ✓ garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;
- ✓ tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia;
- ✓ amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio;
- ✓ tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo;
- ✓ organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attività formative nonché alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del ministero.

Il Ministero svolge inoltre le funzioni e i compiti assegnati dalla legislazione vigente in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi e altre attività assegnate al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il Ministero dell'interno, infine, formula alla Presidenza del Consiglio il parere di legittimità sulle leggi regionali, ai fini della promozione della questione di legittimità costituzionale presso la Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

A livello centrale, il Ministero è articolato negli uffici di diretta collaborazione del Ministro (disciplinati con d.P.R. n. 98 del 2001) ed in 5 dipartimenti (disciplinati con d.P.R. n. 398 del 2001). Sono i dipartimenti: per gli affari interni e territoriali; della pubblica sicurezza; per le

libertà civili e l'immigrazione; dei Vigili del Fuoco; per le politiche del personale dell'amministrazione civile.

L'organizzazione periferica del Ministero è costituita dalle Prefetture-Uffici territoriali del governo – aventi anche compiti di rappresentanza generale del governo sul territorio – dalle Questure e dalle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno si articola in 7 missioni, a loro volta suddivise in 15 programmi, secondo il seguente schema:

Missione	Programma
1. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	1.2 Attuazione da parte delle Prefetture- UTG delle missioni del Ministero dell'interno sul territorio (2.2)
	1.3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (2.3)
	2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (3.2)
2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali (3.3)
	2.4 Gestione dall'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)
	3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza (7.8)
3. Ordine pubblico e sicurezza (7)	3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.9)
	3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia (7.10)
	4.1 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)
4. Soccorso civile (8)	4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)

Missione	Programma
5. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	5.1 Gestione flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2)
	5.3 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo edifici di culto (27.5)
6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni di competenza (32)	6.1 Indirizzo politico (32.2)
	6.2 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)
7. Fondi da ripartire (33)	7.1 Fondi da assegnare (33.1)

Nella tabella che segue è riportata la ripartizione delle spese di *competenza* secondo le missioni. Sono poste a confronto le voci relative al bilancio assestato 2015 e al bilancio 2016 a legislazione vigente:

valori espressi in milioni di euro, riferiti al conto competenza

Missione	Assestamento 2015	Bilancio a legislaz.vigente 2016
1. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	561,2	558,9
2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	12.775,8	6.813,9
3. Ordine pubblico e sicurezza (7)	7.944,6	7.453,3
4. Soccorso civile (8)	2.045,5	1.906,3
5. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	1.062,3	1.312,1
6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	139,7	142,0
7. Fondi da ripartire (33)	43,5	64,8

La variazione più rilevante - nella prospettazione di bilancio a legislazione vigente - in termini assoluti interessa la MISSIONE N. 2 (RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI).

E' all'interno di questa missione (più precisamente, all'interno del suo programma 2.3, "Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali") che si collocano i principali strumenti di trasferimento di risorse statali agli enti locali, quali: il Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali (cap. 1316); il Fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale (cap. 1317); il Fondo consolidato per il finanziamento dei bilanci degli enti locali (cap. 1318); il Fondo per il federalismo amministrativo (cap. 1319); contributi per gli interventi di Comuni e Province (cap. 1324); il Fondo solidarietà comunale (cap. 1365); il Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio (cap. 7030).

Quale riepilogo, con riferimento ai *programmi*, ecco quanto complessivamente prospettato dallo stato di previsione del Ministero dell'interno (in termini di competenza):

1.2 Attuazione da parte delle Prefetture-UTG delle missioni del Ministero dell'interno sul territorio: 557 milioni per il 2016; 552 milioni per il 2017; 531 milioni per il 2018 (assestamento 2015: 559 milioni);

1.3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio: 1,88 milioni per il 2016 e per il 2017; 1,84 milioni per il 2018 (assestamento 2015: 1,96 milioni);

2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali: 39,23 milioni per il 2016; 83,29 milioni per il 2017; 126,59 milioni per il 2018 (assestamento 2015: 26,9 milioni);

2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa: 6,73 miliardi per il 2016; 6,17 miliardi per il 2017; 6,15 miliardi per il 2018 (assestamento 2015: 12,71 miliardi);

2.4 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali: 35,57 milioni per il 2016; 35,71 milioni per il 2017 e per il 2018 (assestamento 2015: 36 milioni);

3.1 *Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica*: 6,57 miliardi per il 2016; 6,51 miliardi per il 2017; 6,48 miliardi per il 2018 (assestamento 2015: 6,55 miliardi);

3.2 *Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica*: 440 milioni per ciascun anno del triennio 2016-2018 (assestamento 2015: 757 milioni);

3.3 *Pianificazione e coordinamento Forze di polizia*: 441 milioni per il 2016; 409 milioni per il 2017 e per il 2018 (assestamento 2015: 631 milioni);

4.1 *Gestione del sistema nazionale di difesa civile*: 5,2 milioni per il 2016 per ciascun anno del triennio (assestamento 2015: 5,5 milioni);

4.2 *Prevenzione del rischio e soccorso pubblico*: 1,9 miliardi per il 2016; 1,89 miliardi per il 2017; 1,89 miliardi per il 2018 (assestamento 2015: 2 miliardi);

5.1 *Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale*: 1,3 miliardi per il 2016; 1,3 miliardi per il 2017; 1,2 miliardi per il 2018 (assestamento 2015: 1 miliardo);

5.3 *Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del Fondo edifici di culto*: 5,2 milioni per il 2016 e per il 2017; 5,3 milioni per il 2018 (assestamento 2015: 5,4 milioni);

6.1 *Indirizzo politico*: 29,5 milioni per il 2016; 29,4 milioni per il 2017; 29,3 milioni per il 2018 (assestamento 2015: 30,1 milioni);

6.2 *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*: 112,4 milioni per il 2016, 110,2 milioni per il 2017 e per il 2018 (assestamento 2015: 109,5 milioni) ;

7.1 *Fondi da assegnare*: 64,8 milioni per il 2016; 62,1 milioni per il 2017 e per il 2018 (assestamento 2015: 43,5 milioni).

Nella Missione 5 (*Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti*), il Programma 1 (*Flussi migratori*) evidenzia le spese relative a questo fenomeno, di particolare rilievo e criticità, finalizzate a garantire l'assistenza e l'accoglienza ai richiedenti asilo, lo sviluppo dell'integrazione sociale, il riconoscimento della protezione internazionale e gli interventi di assistenza previsti dalla normativa. In particolare, la

nota integrativa segnala: nel cap. 2311 (*Somme da destinare all'accoglienza dei richiedenti lo status di rifugiato*) 9,3 milioni per il 2016, 9,2 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (in lieve diminuzione rispetto all'asestamento); nel cap. 2352 (*Fondo nazionale per le politiche e i servizi per l'asilo*) 400 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, con un incremento di circa 130 milioni rispetto all'asestamento 2015. La somma iscritta nel cap. 2353 (*Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati*) registra un incremento, con la previsione per il 2016 e per il 2017 reca 170 milioni di euro, rispetto agli 80 milioni dell'asestamento (nel 2018 la previsione è di 120 milioni). Le spese sul cap. 2351 per i servizi di accoglienza agli immigrati risultano ridotte di circa 71 milioni di euro rispetto all'asestamento 2015, soprattutto a carico dei centri di trattenimento e accoglienza degli stranieri irregolari, mentre nel 2016 risultano stabili rispetto allo scorso anno, intorno a 318 milioni di euro, le previsioni di spesa per l'attivazione e la gestione presso i valichi di frontiera portuali o aeroportuali di centri di accoglienza per richiedenti asilo (nel complesso il capitolo 2351 reca 450 milioni di spesa per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, mentre le previsioni asestate per il 2015 erano di 521,9 milioni). Si registra un incremento sul cap. 7351/1 e 7351/2, che riguarda le *spese di costruzione e manutenzione straordinaria dei centri di identificazione, espulsione e accoglienza per stranieri*, pari a 52 milioni di euro complessivamente per ciascuno degli anni 2016 e 2017, con un incremento rispetto all'asestamento 2015 di 47,5 milioni di euro. Le spese di trasporto e viaggio in seguito a provvedimenti di espulsione, invece, sono solo una voce del capitolo 2624 (*Beni e servizi*): 2,8 milioni nel 2016, ridotte di circa 800.000 euro rispetto all'asestamento 2015 (cap. 2624/22).

All'interno della Missione 2 (*Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*), si convoglia la previsione (recata dal decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, articolo 10, comma 3) circa la realizzazione dell'anagrafe nazionale della popolazione residente. Le somme destinate alle relative spese sono iscritte nel capitolo 1286, il cui stanziamento per il 2016 è di 4,6 milioni (con incremento rispetto alle previsioni asestate 2015, pari a 1,8 milioni).

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno reca in conclusione una sezione che esplicita le previsioni del *Fondo edifici di culto*.

Per esso sono previsti (per ciascun anno del triennio 2016-18) 18 milioni di euro (a fronte di una previsione asestata di 18,9 milioni).

Stanziamenti di interesse per la Commissione Affari costituzionali si rinvencono altresì nello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2)**.

In via preliminare, può valere ricordare come siano collocati in questo stato di previsione i seguenti due capitoli, di interesse per l'amministrazione dell'Interno:

capitolo 3019: 126 milioni per ciascun anno del triennio 2016-2018, per le assunzioni in deroga di personale a tempo indeterminato per i corpi di polizia per il 2014.

Si tratta dei fondi già sbloccati dalla legge di stabilità 2013 (articolo 1, comma 90, della legge n. 228 del 2012), che ha previsto la possibilità per le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di procedere ad assunzioni di personale nel limite di un contingente complessivo corrispondente a una spesa annua lorda pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, anche in deroga alle percentuali del *turn over* per i comparti interessati, che possono essere incrementate fino al 50 per cento (in luogo del 20 per cento) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e al 70 per cento (in luogo del 50 per cento) nel 2015.

capitolo 3022: ulteriori 69,8 milioni per il 2016, da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo dei vigili del fuoco.

Successivamente, la legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 464 della legge n. 147 del 2013) ha stabilito l'effettuazione, nel 2014, di assunzioni aggiuntive nel comparto Sicurezza e del comparto Vigili del fuoco e soccorso al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse. A tal fine ha previsto uno stanziamento pari a 50 milioni per il 2014 e a 120 milioni a decorrere dal 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza.

Pertengono allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze gli stanziamenti destinati alla *Missione n. 21 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri)*.

Gli stanziamenti di competenza vi ammontano a 2,71 miliardi di euro (+ 19 milioni rispetto all'asestamento 2015).

La missione n. 21 si articola nei tre programmi: 21.1, Organi costituzionali; 21.2, Organi a rilevanza costituzionale; 21.3, Presidenza del Consiglio dei ministri.

La previsione riferita al Programma 21.1 (Organi costituzionali) è per il 2016 in conto competenza pari a 1,74 miliardi (con un decremento di circa 13,7 milioni rispetto alle previsioni assestate per il 2015).

La previsione riferita al Programma 21.2 (Organi a rilevanza costituzionale) è per il 2016 in conto competenza pari a 480 milioni (con un decremento di circa 8 milioni rispetto alle previsioni assestate per il 2015).

Questo Programma riguarda le spese per il funzionamento di: Cortei dei Conti, Consiglio di Stato, Tribunali amministrativi regionali, Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e Consiglio superiore della magistratura.

La previsione riferita al Programma 21.3 (funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) è per il 2015 in conto competenza

pari a 489 milioni di euro (con un incremento di circa 41 milioni rispetto alle previsioni assestate per il 2015).

Altri programmi di spesa entro lo stato di previsione del Ministero dell'economia, qui suscettibili di richiamo sono:

- gli stanziamenti dedicati entro la *MISSIONE N. 6 (SOCCORSO CIVILE)* al programma *Protezione civile* (6.2), per il quale gli stanziamenti di competenza per il 2016 ammontano a 1,43 miliardi (-243 milioni rispetto all'assestamento 2015);
- gli stanziamenti dedicati entro la *MISSIONE N. 11 (COMUNICAZIONI)* al programma *Sostegno all'editoria* (11.2), la cui dotazione in termini di competenza per il 2016 ammonta a 161 milioni (-57,7 milioni circa rispetto all'assestamento 2015);
- gli stanziamenti dedicati entro la *MISSIONE N. 17 (DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA)* al programma *Protezione sociale per particolari categorie* (17.1), nel cui ambito si collocano i capitoli 5210 (*Spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche*) e 5211 (*Fondo nazionale per la tutela delle minoranza linguistiche*) con una dotazione di competenza per il 2016 pari, rispettivamente, a 790.000 euro (-30.000 euro rispetto all'assestamento 2015) e 972.000 euro (+50.000 euro rispetto all'assestamento 2015);
- gli stanziamenti dedicati ancora entro la *MISSIONE N. 17 (DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA)* al programma *Promozione dei diritti e delle pari opportunità* (17.4), nel cui ambito si colloca il cap. 2108 (*Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità*), con una dotazione di competenza per il 2016 pari a 28,2 milioni (- 4,1 milioni rispetto all'assestamento 2015);
- gli stanziamenti dedicati entro la *MISSIONE N. 20 (IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI)* al programma *Rapporti con le confessioni religiose* (20.2), la cui dotazione di competenza ammonta a 1,08 miliardi (con un aumento di 40 milioni rispetto alle previsioni assestate 2015);

Con riferimento ancora alle competenze della Commissione Affari costituzionali, si segnalano alcuni altri stanziamenti contenuti in specifici capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia.

Sono, in particolare, gli stanziamenti destinati:

- alle spese di organizzazione e funzionamento dei *servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica*, confluite (in attuazione dell'articolo 29 della legge n. 124 del 2007) nel capitolo 1670, entro la missione *Ordine pubblico e sicurezza*, programma *Sicurezza democratica* (5.2). Il capitolo

reca uno stanziamento pari a 610 milioni per il 2016 (con un decremento di 9,1 milioni rispetto alle previsioni assestate 2015);

- all'*Autorità nazionale anticorruzione* nel capitolo 2116, con uno stanziamento di 4,32 milioni (con un decremento di 1 milione rispetto all'assestamento 2015);

- alle spese di funzionamento della *Scuola nazionale di amministrazione* (ex Scuola superiore della Pubblica amministrazione). Sono presenti due capitoli: il capitolo 5217 (*Spese di funzionamento della Scuola nazionale di amministrazione*), che reca uno stanziamento di 3,4 milioni di euro in termini di competenza per il 2016 (a fronte di 1,3 milioni dell'assestamento 2015); il capitolo 5218 (*Spese di natura obbligatoria della Scuola nazionale di amministrazione*), con 12,2 milioni (a fronte di 8,6 milioni dell'assestamento 2015);

- all'*Agenda digitale*: il capitolo 1707 (spese di funzionamento), con uno stanziamento di 2,6 milioni per il 2016; e il capitolo 1716 (spese obbligatorie), con uno stanziamento di 7 milioni di euro;

- all'*ISTAT*: i capitoli 1680 e 1685 registrano una dotazione, rispettivamente, di 48 milioni e di 140 milioni, sempre con riferimento all'anno 2016 (con una riduzione, sul primo dei due capitoli, di circa 2,5 milioni rispetto all'assestamento 2015).

Si ricorda infine che sono espone nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze le *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*, alla missione 2 (recante appunto quella dicitura), ripartita nei programmi: 2.1, *Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore*; 2.2 *Federalismo* (per il quale sono previsti 64,46 miliardi in competenza 2016, con un decremento di 6,6 miliardi rispetto all'assestamento 2015); 2.3 *Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a Statuto speciale*; 2.4 *Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria*; 2.5 *Rapporti finanziari con enti territoriali*.

Si ricorda infine che sono espone nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla missione 2, le *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*, nei programmi: 2.1, *Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore* (stabile rispetto all'assestamento, con circa 540 milioni di euro); 2.2 *Federalismo* (per il quale sono previsti 64,4 miliardi di euro: - 6,6 miliardi rispetto all'assestamento 2015); 2.3 *Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a Statuto speciale*; 2.4 *Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria* (- 635 milioni rispetto all'assestamento 2015); 2.5 *Rapporti finanziari con enti territoriali* (635 milioni di euro previsti per il 2016: + 335 milioni rispetto all'assestamento 2015).

Alcuni degli stanziamenti sopra ricordati, posti entro lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, afferiscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - alla quale sono complessivamente destinati 489,74 milioni (si è ricordato sopra, a proposito del Programma 21.3).

Fino all'esercizio finanziario 1999, per la Presidenza del Consiglio era previsto un autonomo stato di previsione, riportato nella Tabella 2 – *Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri*, allegata alla legge annuale di bilancio. Tale impostazione è stata modificata a seguito della riforma dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio conseguente all'approvazione del decreto legislativo n. 303 del 1999. Questo decreto legislativo, da un lato, ha trasferito numerose funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio ad altre amministrazioni, dall'altro le ha conferito piena autonomia contabile e di bilancio, disponendo l'iscrizione delle disponibilità finanziarie della Presidenza in una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero dell'economia e delle finanze).

A partire dall'esercizio finanziario 2010, le risorse destinate alla Presidenza sono state divise in due capitoli:

- il cap. 2115, spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio (34,6 milioni per il 2016);
- il cap. 2120, spese di natura obbligatoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri (229 milioni per il 2016).

Le risorse stanziare in tali capitoli non esauriscono tuttavia le risorse di competenza della Presidenza stessa, in quanto ad esse si aggiungono le somme da destinare alle politiche di settore gestite dai Ministri senza portafoglio, gli interventi del servizio civile nazionale, le provvidenze per l'editoria e le risorse per gli interventi del Dipartimento della protezione civile. Nei limiti di tali disponibilità la Presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese. Al riguardo, il decreto legislativo n. 303 del 1999 attribuisce ampia autonomia alla Presidenza, con riferimento sia all'organizzazione interna, sia agli aspetti finanziari. Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, l'articolo 8 del decreto legislativo n. 303 del 1999 stabilisce che la programmazione e la gestione delle spese viene affidata alla piena autonomia della Presidenza. La struttura dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese, in coerenza con i principi generali della contabilità pubblica e tenendo conto delle specifiche esigenze della Presidenza, sono demandati all'emanazione di appositi decreti del Presidente del Consiglio. Tali decreti sono comunicati ai Presidenti delle Camere, ai quali sono trasmessi, al fine di garantirne la trasparenza, anche i bilanci preventivi e il rendiconto della gestione finanziaria. In sede di attuazione di tali disposizioni è stato emanato, da ultimo, il d.P.C.M. 22 novembre 2010, *Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio*, che, tra l'altro reca la disciplina del bilancio annuale di previsione.

IL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ 2016 (A.S. n. 2111)

Si esaminano dapprima l'articolato del disegno di legge, indi le Tabelle A, B, C, D, E.

L'*articolato* reca alcune disposizioni, di saliente interesse della Commissione Affari costituzionali.

Se ne fornisce qui una rapida sintesi, rinviando, per una più estesa disamina, al *dossier* del Servizio Studi n. 240, recante le analitiche schede di lettura sul disegno di legge di stabilità in esame.

Articolo 13, commi 1-3

(Beni sequestrati alla criminalità organizzata)

Può valere qui la mera menzione di questi commi, che concernono l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, onde rafforzarne l'attività, attingendo - per 5 milioni in ciascuno degli anni del triennio 2016-2018 - a risorse stanziato in sede di Unione europea.

Articolo 16

(Giovani eccellenze nella pubblica amministrazione)

L'articolo si presta a essere disaggregato, di là della sua intitolazione, in distinti raggruppamenti di norme.

Esse concernono profili quali: la dirigenza; il turn-over; il trattamento economico accessorio; gli uffici di diretta collaborazione dei ministri.

Un primo novero di disposizioni (poste dai commi da 1 a 6) concerne la *dirigenza* pubblica (oggetto di riduzione da parte di recenti provvedimenti, come il decreto-legge n. 95 del 2012, che statui la riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche dirigenziali, in misura non inferiore al 20 per cento: cfr. suo articolo 2).

In particolare, il **comma 1** stabilisce la priorità del reclutamento di personale dirigenziale - riguardo le facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni nel triennio 2016-2018.

Si tratta di: 50 dirigenti; 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia; 10 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello Stato.

Di tali nuove immissioni, i menzionati 50 dirigenti sono reclutati mediante apposita procedura selettiva gestita dalla Scuola nazionale dell'Amministrazione (la quale è stata incisa dalla riforma della p.a. recata dalla legge n. 124 del 2015; ed è oggetto dell'articolo 33, comma 8 del presente disegno di legge).

Questi 50 dirigenti sono 'aggiuntivi' rispetto ai dirigenti vincitori di "procedure selettive già gestite" dalla medesima Scuola nazionale dell'Amministrazione.

Per il reclutamento di questi nuovi 50 dirigenti, la determinazione dei criteri della selezione nonché della ripartizione tra amministrazioni sono demandati a decreto della Presidenza del Consiglio.

In concomitanza con tale procedura di reclutamento dirigenziale, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia della amministrazioni pubbliche, che risultino vacanti alla data del 15 ottobre 2015 (**comma 2**).

Questa indisponibilità di posti si prevede tuttavia (dal **comma 6**) che non si applichi al personale in regime di diritto pubblico (sono i soggetti indicati dall'articolo 3 del Testo unico sul pubblico impiego, ossia il decreto legislativo n. 165 del 2001: vale a dire magistrati, esponenti delle Forze armate e di polizia e vigili del fuoco, diplomatici, prefetti, professori e ricercatori) (più in generale, per università, scuola, accademie e conservatori: rimane ferma la disciplina di settore, prevede il **comma 5**).

Nemmeno si applica, la indisponibilità dei posti dirigenziali vacanti, al personale delle Città metropolitane e delle Province preposto all'esercizio di funzioni fondamentali; al personale degli uffici giudiziari, dell'area medica e veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario nazionale, delle agenzie fiscali.

Ancora in tema di dirigenti pubblici: è prevista una ricognizione delle loro dotazioni organiche presso le amministrazioni pubbliche.

Per quelle dello Stato e degli enti pubblici non economici e alcuni altri enti, incluse le agenzie, la ricognizione deve avvenire entro il 31 gennaio 2016, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (**comma 3**).

Per quelle delle Regioni e degli enti locali, la ricognizione è da effettuarsi secondo i rispettivi ordinamenti, accompagnata dal riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni (**comma 4**).

Il medesimo comma 4 prevede che il conferimento degli incarichi dirigenziali possa essere attribuito - "senza alcun vincolo di esclusività" - anche al dirigente (amministrativo) dell'avvocatura civica e della polizia

municipale. Questo, al fine di garantire la "maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici".

Riguardo all'attribuzione di incarichi al dirigente della polizia municipale, l'ANAC (autorità nazionale anti-corrruzione) nell'[orientamento n. 19 del 10 giugno 2015](#) ha invero precisato che "sussiste un'ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale, nel caso in cui al Comandante/Responsabile della Polizia locale, indipendentemente dalla configurazione organizzativa della medesima, sia affidata la responsabilità di uffici con competenze gestionali, in relazione alle quali compie anche attività di vigilanza e controllo".

Ed ancora il comma 4 prevede infine che, con la medesima finalità, non trovino applicazione alcune disposizioni della cd. 'legge anti-corrruzione', "ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale".

Le disposizioni che qui si prevede non trovino applicazione sono quella poste dall'articolo 1, comma 5 della legge n. 190 del 2012, secondo cui le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: *a)* un piano di prevenzione della corruzione, che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; *b)* procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

Si ricorda che in tema di dirigenza pubblica, l'articolo 11 della legge n. 124 del 2015 delega il Governo ad adottare decreti legislativi per la revisione della disciplina, inclusa la valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, prevedendo, in primo luogo, l'istituzione del sistema della dirigenza pubblica articolato in ruoli unificati e coordinati, aventi requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento (e soppressione dell'attuale distinzione in prima e seconda fascia). Il termine per l'esercizio della delega è stabilito in dodici mesi dalla data di entrata in vigore (ossia il 28 agosto 2015) della legge n. 124.

In tema di pubblico impiego regionale, la giurisprudenza costituzionale lo ha ricondotto (dopo la privatizzazione del pubblico impiego avviata dal decreto legislativo n. 29 del 1993 ed a seguito del riparto di competenze legislative definito dalla riforma del Titolo V della Costituzione con legge costituzionale n. 3 del 2001):

- all'ordinamento civile e, dunque, alla competenza esclusiva dello Stato, relativamente ai profili privatizzati del rapporto, dato che "la intervenuta privatizzazione e contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico vincola anche le Regioni" (sentenza n. 2/2004; nello stesso senso, *ex plurimis*, sentenze n. n. 380/2004, n. 233/2006, n. 95/2007, n. 189/2007 e n. 19/2013);
- all'ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni, e, quindi, alla competenza residuale regionale, relativamente ai profili "pubblicistico-organizzativi". La Corte costituzionale ha sempre ricondotto in questo ambito la disciplina dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego regionale, in ragione dei

suoi contenuti marcatamente pubblicistici e la sua intima correlazione con l'attuazione dei principi sanciti dagli artt. 51 e 97 Cost. (sentenze n. 100/2010, n. 95/2008, n. 233/2006, n. 380/2004, n. 4/2004).

Un recente intervento normativo statale ha riguardato la dirigenza regionale (articolo 11 del decreto-legge n. 90 del 2014) individuando un limite massimo - pari al 10 per cento della dotazione organica - al numero di incarichi dirigenziali conferibili con contratti a tempo determinato a personale esterno all'amministrazione da parte delle Regioni e (con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa) dagli enti e dalle aziende del Servizio sanitario nazionale. Tali incarichi esterni sono attribuiti, prescrive quella norma, previa selezione pubblica.

Si è ricordato come il comma 4 di questo articolo 16 del disegno di legge di stabilità preveda per le Regioni e per gli enti locali - oltre alla ricognizione delle loro dotazioni organiche dirigenziali - anche il riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni.

Ove da tale razionalizzazione conseguano risparmi effettivi (certificati dall'organo di revisione), essi possono essere 'scalati' dalle somme che devono essere recuperate per effetto dell'indebita erogazione di risorse finanziarie in sede di contrattazione integrativa. Questo, a condizione che le Regioni e gli enti locali abbiano raggiunto gli obiettivi di finanza pubblica. Così il **comma 7**.

I richiamati risparmi comprendono anche le economie derivanti dall'applicazione della limitazione alle facoltà assunzionali di cui al successivo comma 9 (v. *infra*).

Per intendere la disposizione posta dal citato comma 7 dell'articolo 16 del disegno di legge di stabilità, occorre risalire all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014.

Esso ha disposto, in seguito alla manifestazione di numerose situazioni di illegittimità relative alla costituzione e alla utilizzazione del fondo per la contrattazione decentrata (con riguardo all'appostamento di risorse in misura superiore a quella consentita e all'attribuzione di indennità accessorie non in linea con il vigente quadro regolativo), una specifica procedura di riassorbimento graduale delle somme attribuite al personale delle Regioni e degli enti locali in violazione dei vincoli finanziari imposti alla contrattazione collettiva integrativa.

Più specificamente, ha disposto l'obbligo, per le Regioni e gli enti locali che non abbiano rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, di recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie destinate alla stessa contrattazione (rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale), le somme indebitamente erogate, attraverso il loro graduale riassorbimento, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.

Ancora dell'articolo 16 del disegno di legge, i **commi 8 e 9** concernono il *turn-over* nella pubbliche amministrazioni.

Occorre distinguere per quali amministrazioni e per quale personale, ciascuno di questi due commi si applichi.

Il **comma 8** ha per oggetto il *turn-over* (nel lessico normativo: limitazioni alle facoltà assunzionali) di personale - ad esclusione di quello in regime di contratto pubblico (magistrati, militari, ecc.)¹ - impiegato nelle amministrazioni 'centrali'.

Sono cioè le seguenti amministrazioni (individuate mediante rinvio all'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 90 del 2014): dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; agenzie ed enti pubblici non economici (compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001)²; enti di ricerca la cui spesa per il personale di ruolo del singolo ente non superi l'80 del cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente (ad esclusione dei ricercatori e tecnologi, per i quali restano invariate le percentuali fissate dal decreto-legge n. 90 del 2014).

Ebbene, per tali amministrazioni viene accresciuta la limitazione al *turn over*.

Per ciascun anno del triennio 2016-2018, esse possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato *non dirigenziale*, nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al *25 per cento* della spesa relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

Per il personale dirigenziale, invece, il *turn over* per il 2016 è assicurato nei limiti delle già vigenti capacità assunzionali (al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del precedente comma 2).

Conseguono da questo comma 8 dell'articolo 16 del disegno di legge di stabilità economie presumibili di complessivi 43,98 milioni per il 2016; 156,7 milioni per il 2017; 319,28 milioni per il 2018; circa 413 milioni dal 2019.

¹ Il personale in regime di diritto pubblico (articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001) è costituito dalle seguenti categorie: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari, nonché il personale della Banca d'Italia, della Consob e della Autorità garante della concorrenza e del mercato.

² Gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

La seguente tabella evidenzia le diverse percentuali di assunzioni a tempo indeterminato, nel raffronto tra la normativa vigente (articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 2014) e il provvedimento in esame.

Anno	Percentuale di <i>turn-over</i> ammessa per amministrazioni dello Stato ed altri enti	
	D.L. n. 90 /2014, art. 3, co. 1	ddl Stabilità 2016
2014	20%	-
2015	40%	-
2016	60%	25%
2017	80%	25%
2018	100%	25%

Anno	Percentuale di <i>turn-over</i> ammessa per gli enti di ricerca (esclusi ricercatori e tecnologi)	
	D.L. n. 90 /2014, art. 3, co. 1	ddl Stabilità 2016
2014	50%	-
2015	50%	-
2016	60%	40%
2017	80%	60%
2018	100%	70%

Il successivo **comma 9** concerne il *turn-over* presso le Regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno (cfr. articolo 3, comma 5 del decreto-legge n. 90 del 2014).

Anche tali enti territoriali - come le altre amministrazioni pubbliche sopra ricordate - sono dalla norma autorizzate a procedere, per il triennio 2016-2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica *non dirigenziale*, nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al *25 del cento* di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

Non sono variare le percentuali vigenti (stabilite dall'articolo 3, comma 5, del citato decreto-legge n. 90 del 2014) al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a

funzioni non fondamentali (come inciso dall'articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014)³.

Per il biennio 2017-2018 - ancora prevede il comma 9 di questo articolo 6 del disegno di legge di stabilità - si disapplica la disposizione (posta dall'articolo 3, comma 5-*quater* del decreto-legge n. 90 del 2014) che facoltizza regioni ed enti locali 'virtuosi' (ossia con un'incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente pari o inferiore al 25 per cento) ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento (dal 2015) della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

Secondo la relazione tecnica, i conseguenti risparmi (stimabili in circa 107 milioni di euro per il 2017; 360 milioni di euro per il 2018; 506 milioni dal 2019) rimangono nelle disponibilità delle singole amministrazioni a miglioramento dei saldi di bilancio (ferma restando la possibile destinazione per le finalità previste dal precedente comma 7).

Anno	Percentuale di <i>turn over</i> ammessa per gli enti territoriali	
	D.L. 90/2014, art. 3, co. 5	ddl Stabilità 2016
2014	60%	-
2015	60%	-
2016	80%	-
2017	80%	25%
2018	100%	25%

³ Nell'ambito della riforma degli enti locali disposta dalla legge n. 56 del 2014, la legge n. 190 del 2014 (stabilità 2015) ha introdotto disposizioni volte a definire le procedure di mobilità del personale. In particolare, i commi da 421 a 428 dell'articolo 1 dispongono, in primo luogo, la riduzione del 50 per cento e del 30 per cento della dotazione organica, rispettivamente, di Province e Città metropolitane (che comunque possono deliberare una riduzione superiore - nel rispetto di divieti specificamente individuati per le Province delle Regioni a statuto ordinario - a decorrere dal 1° gennaio 2015) con la contestuale definizione di un procedimento volto a favorire la mobilità del personale eccedentario verso Regioni, Comuni e altre pubbliche amministrazioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione (comma 421). Sul tema, con Circolare del 29 gennaio 2015, n. 1 il Dipartimento della funzione pubblica ha definito le linee guida per l'attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Il Dipartimento della funzione pubblica, con Nota del 27 marzo 2015, ha fornito indicazioni tecniche in merito ad alcuni aspetti segnalati dalle amministrazioni come particolarmente rilevanti nell'applicazione della disciplina in materia di ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane. Nel testo della citata Nota si fa riferimento alla conclusione della fase istruttoria relativa al decreto di cui all'art. 29-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, che definisce le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti, al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni. Con il d.P.C.m. 26 giugno 2015 sono state definite le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale.

La normativa sulle limitazioni alle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni è stata caratterizzata negli ultimi anni da molteplici interventi. Per quanto attiene alle amministrazioni dello Stato (ed altri enti ed organismi individuati di volta in volta) la disciplina della limitazione del *turn-over* appare alquanto articolata e stratificata, basandosi su un impianto che in sostanza ha individuato percentuali minime di reintegrazione dei cessati e posticipato (di volta in volta) l'anno di superamento del regime limitativo delle assunzioni (prevedendo altresì un rafforzamento del principio del previo esperimento della mobilità).

Attualmente le percentuali di limitazione al *turn-over* sono disciplinate dall'articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 2014⁴, che ha delineato la situazione assunzionale evidenziata nella tabella in precedenza riportata.

Più specificamente, l'articolo 3, comma 1, nel confermare la percentuale di assunzioni stabilite da precedenti interventi effettuabili dalle *amministrazioni dello Stato*, anche ad ordinamento autonomo, dalle agenzie, dagli enti pubblici non economici e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in relazione alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ha però introdotto alcune rilevanti novità. In sostanza, la disposizione (oltre a riunificare, per ragioni di semplificazione normativa, come evidenziato nella relazione illustrativa, il regime del *turn over* delle amministrazioni pubbliche, salvo alcune eccezioni, in un unico articolo) ha eliminato (dal 2014) il vincolo alle assunzioni relativo alle percentuali di unità lavorative cessate nell'anno precedente (cd. limite capitaro), mantenendo il solo criterio basato sui risparmi di spesa legati alla cessazioni di personale (peraltro con riferimento al solo personale di ruolo) avvenute nell'anno precedente, anche se non ha previsto come invece espressamente indicato dalla normativa vigente, che prima di procedere a nuove assunzioni le pubbliche amministrazioni siano comunque tenute a verificare l'impossibilità di coprire i posti vacanti facendo ricorso alla mobilità. La nuova disciplina non si applica ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola, per i quali viene espressamente fatta salva la (vigente) normativa di settore.

Ulteriori disposizioni concernono gli *enti di ricerca* (articolo 3, comma 2) che possono procedere, per il biennio 2014-2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Tale spesa viene aumentata al 60 per cento nel 2016, all'80 per cento nel 2017 e al 100 per cento a decorrere dal 2018.

⁴ Merita infine ricordare che il richiamato articolo 3 (al comma 9, lettera *a*) ha anche provveduto ad abrogare l'articolo 9, comma 8, del D.L. 78/2010 che, così come modificato dall'articolo 1, comma 462, della L. 147/2013, aveva previsto una specifica disciplina a decorrere dal 2016. Tale comma disciplinava la limitazione, a decorrere dal 2016, delle assunzioni per specifiche pubbliche amministrazioni. Più specificamente, tale disposizione prevedeva che, a decorrere dal 2016, le amministrazioni interessate dalle limitazioni al *turn over* potessero procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Tale facoltà assunzionale era successivamente incrementata nella misura dell'80% nel 2017 e del 100% a decorrere dal 2018. Le amministrazioni interessate erano quelle indicate dall'articolo 66, comma 9, del D.L. 112/2008, cioè quelle individuate dall'articolo 1, comma 523, della L. 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007), e cioè le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui al D.Lgs. 300/1999, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, nonché i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Sostanzialmente, la norma, confermando i limiti attuali al *turn-over* degli enti di ricerca, ha modificato (restringendolo) l'ambito di applicazione dei medesimi limiti: analogamente a quanto disposto per le amministrazioni dello Stato, infatti, le percentuali sono calcolate in relazione alla spesa del solo personale a tempo indeterminato di ruolo cessato nell'anno precedente.

L'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014 infine, abrogando la normativa previgente ha riscritto la disciplina sulla limitazioni al *turn-over* per gli *enti territoriali sottoposti al patto di stabilità*, introducendo anche in questo caso il riferimento alle cessazioni di personale a tempo indeterminato di ruolo nell'anno precedente e aumentando altresì la percentuale di assunzioni effettuabili. In particolare, la norma ha stabilito un graduale aumento delle percentuali di *turn-over*, con conseguente incremento delle facoltà di assunzioni (60 per cento nel biennio 2014-2015, 80 per cento nel biennio 2016-2017, 100 per cento nel 2018) per gli enti territoriali, per il quinquennio 2014-2018; ha confermato le disposizioni previste dall'articolo 16, comma 9, del D.L. 95/2012 e dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter della L. 296/2006 ed ha consentito il cumulo – dal 2014 - delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a 3 anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. Contestualmente, l'abrogazione dell'articolo 76, comma 7, del D.L. 112/2008 ha fatto venir meno il divieto totale di assunzioni negli enti con spese di personale pari o superiori al 50% delle spese correnti.

Il comma 10 sopprime quale una possibile destinazione - quella al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio - dei compensi dei membri dei consigli di amministrazione che siano dipendenti dell'amministrazione controllante.

Questa modifica assume la forma di novella all'articolo 4, comma 4 del decreto-legge n. 95 del 2012, entro un novero di disposizioni volte alla riduzione del numero e dei costi dei membri dei consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche (con riferimento a quelle che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, vale a dire le società c.d. strumentali).

Ebbene, il comma qui novellato ha dettato una specifica disposizione riferita al caso in cui membri del consiglio di amministrazione siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza.

In tale circostanza, ha disposto che i dipendenti in questione abbiano l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio.

Il comma 10 in esame sopprime tale possibile assegnazione al fondo per il finanziamento del trattamento provvisorio. I compensi per la partecipazione ai consigli di amministrazione restano pertanto acquisiti esclusivamente all'amministrazione o società medesime.

Il comma 11 concerne il *trattamento accessorio*.

Prevede che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001)⁵ non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 (ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010).

Al contempo, prevede che quell'ammontare sia automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente).

Per quest'ultima previsione, la relazione tecnica non reca stime dei risparmi. Per l'altra previsione invece, circa il 'congelamento' del trattamento accessorio, la relazione tecnica stima risparmi, a decorrere dal 2016, di complessivi 69,9 milioni di euro (pari alla differenza tra le somme stanziare in bilancio, dal 2016, a legislazione vigente, ed il corrispondente importo riferito all'anno 2015).

In tema di 'blocco' del trattamento accessorio, ineludibile riferimento normativo è l'articolo 9, comma 2-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2010. Esso ha stabilito, per il quadriennio 2011-2014, che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni ivi richiamate non potesse superare il corrispondente importo dell'anno 2010, ed in ogni caso fosse automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

La medesima norma inoltre (al secondo periodo, introdotto dall'articolo 1, comma 456, della legge n. 147 del 2013) ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto della limitazione effettuata per il precedente quadriennio.

Il comma 12 concerne il personale degli *uffici di diretta collaborazione dei ministri*.

Dispone, a decorrere dal 2016, una riduzione della spesa complessiva per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri (inclusi gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa) in misura pari al 10 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2015 - ma solo per le amministrazioni che non abbiano già disposto riduzioni equivalenti dopo il 31 dicembre 2010.

⁵ L'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999.

Siffatta riduzione - che incide, con decorrenza a partire dal 2016, sull'ammontare sullo stanziamento di risorse per la diretta collaborazione all'interno degli stati di previsione dei singoli Ministeri - opera in attesa del processo di riordino previsto dall'articolo 8 della legge n. 124 del 2015 (che delega il Governo a ridefinire, entro agosto 2016, la disciplina degli uffici di diretta collaborazione, appunto).

Gli uffici di diretta collaborazione dei ministri sono oggetto delle previsioni poste dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dai rispettivi regolamenti: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

Le spese per gli addetti all'area della diretta collaborazione sono state già incise dalle previsioni dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, che ha stabilito la riduzione del 20 per cento degli stanziamenti degli stati di previsione dei Ministeri e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativi alle spese per le indennità spettanti al personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione. Tale riduzione ha trovato applicazione per l'anno 2014, con riferimento alla quota corrispondente al periodo maggio-dicembre e non è stata applicata ai responsabili degli uffici.

L'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha previsto una riduzione del 10 per cento, calcolato sull'intero importo, delle indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri. Tale disposizione si è applicata nel periodo che va dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 ed è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014 dal d.P.R. n. 122 del 2013 (art. 1, comma 1, lettera a)).

In base alla vigente normativa, l'incarico di Capo degli uffici deve essere attribuito ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità (articolo 7, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 300 del 1999). Tra le figure di vertice all'interno dell'area della diretta collaborazione dei Ministeri, di norma sono ricomprese: Capo di Gabinetto, Capo dell'ufficio legislativo, Segretario particolare del Ministro, Capo della segreteria del Ministro, Capo dell'ufficio stampa, Capi delle segreterie dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

I restanti **commi 13, 14 e 15** di questo articolo 16 del disegno di legge di stabilità autorizzano i relativi ministeri (Esteri e Giustizia) ad assumere diplomatici e magistrati ordinari.

Articolo 24
(Lotta alla povertà)

L'articolo istituisce (presso lo stato di previsione del ministero del lavoro) un Fondo apposito per la conduzione di un piano nazionale di lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Articolo 25
(Non autosufficienze; adozioni internazionali)

Il **comma 1** istituisce (presso il ministero dell'economia e delle finanze) un Fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, destinato al finanziamento di misure per il sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado.

Il **comma 2** incrementa lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Poiché la legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) aveva fissato lo stanziamento del Fondo dal 2016 in 250 milioni di euro annui, lo stanziamento a regime, a decorrere dal 2016, risulta dunque pari a 400 milioni.

I **commi 3, 4 e 5** prevedono l'istituzione (nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze) di un autonomo Fondo per le adozioni internazionali, dotato di 15 milioni annui, a decorrere dal 2016, onde sostenere le politiche sulle adozioni internazionali ed il funzionamento della relativa Commissione. Tali risorse sono detratte dal Fondo per le politiche per la famiglia (presso il quale le risorse per il sostegno a tali adozioni erano finora appostate). La gestione del Fondo per le adozioni internazionali è assegnata al segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio è l'autorità centrale in Italia in materia di adozioni internazionali, onde garantire che le adozioni di bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale.

Dunque, secondo le disposizioni sopra riportate il Fondo per le adozioni internazionali dovrà essere trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio e - nelle more del processo di riorganizzazione della Presidenza previsto dalla legge n. 124 del 2015 ("Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle

amministrazioni pubbliche") - le relative risorse saranno gestite dal Segretariato generale della stessa Presidenza.

Già la legge n. 311 del 2004 (finanziaria 2005) aveva istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, finalizzato al *rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi* per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalla legge n. 184 del 1983 (art. 1, comma 152). Il Fondo aveva una dotazione per il 2005 di 10 milioni di euro.

Successivamente, le risorse per le adozioni internazionali confluirono nel Fondo per le Politiche della Famiglia, istituito dall'articolo 19, comma 1 del decreto legge n. 223 del 2006.

L'articolo 1, comma 1250, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), nell'incrementare di 210 milioni di euro il Fondo per le politiche della famiglia, prevede esplicitamente tra le sue finalità il sostegno delle adozioni internazionali nonché il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.

Articolo 26

(Ricostruzione connessa agli stati di emergenza)

Contiene disposizioni finalizzate a disciplinare la concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato – nel limite massimo di 1,5 miliardi - ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza.

L'attuazione delle disposizioni è demandata ad appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Ulteriori modalità attuative sono rimesse ad ordinanze di protezione civile (adottate d'intesa con le Regioni rispettivamente interessate, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze), al fine di assicurare una uniformità di trattamento, il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, il rispetto del limite massimo di finanziamento agevolato.

Articolo 27, commi 1-4

(Rinnovi contrattuali)

In questi commi sono quantificate le risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale e integrativa a carico del bilancio dello Stato, per il triennio 2016-2018.

Sono complessivamente 300 milioni di euro, a decorrere dal 2016.

Di questi, 74 milioni sono per il personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate⁶ e 7 milioni per il restante personale statale in regime di diritto pubblico.

Questi stanziamenti complessivi (comprensivi dunque degli oneri contributivi ai fini previdenziali e l'imposta regionale sulle attività produttive IRAP) valgono per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, a copertura del rinnovo dei contratti del pubblico impiego⁷.

Invece per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale - ivi incluso il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale - gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 (nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari), sono posti a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi della normativa vigente⁸.

La definizione dei criteri di determinazione dei richiamati oneri (in coerenza con gli stanziamenti individuati al precedente comma 1) è demandata ad uno specifico d.P.C.m., da emanarsi entro il 31 gennaio 2016.

L'antefatto di questo articolo del disegno di legge di stabilità è la sentenza n. 178 del 2015 della Corte costituzionale. Essa ha colpito (per incostituzionalità sopravvenuta) la non temporaneità delle norme di contenimento della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, dall'articolo 9, commi 1, 2-*bis*, 17 primo periodo, e 21 ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010 e dall'articolo 16, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge n. 98 del 2011, più volte prorogate, per effetto delle quali è stata

⁶ Si tratta del personale individuato dal decreto legislativo n. 195 del 1995: il personale delle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva.

⁷ Ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della legge n. 196 del 2009, l'annuale legge di stabilità indica (senza poter contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego (ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001) ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il richiamato importo, inoltre, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali.

⁸ L'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ha stabilito che per specifiche amministrazioni (regioni ed i relativi enti dipendenti, amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, enti locali, Camere di commercio e segretari comunali e provinciali), università italiane, enti pubblici non economici ed enti e le istituzioni di ricerca (compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 70, comma 4), gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale siano determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dei limiti individuati per la contrattazione collettiva. Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie.

bloccata la contrattazione collettiva e sono stati posti limiti all'incremento della retribuzione nel lavoro pubblico.

Invero la Corte costituzionale si era già pronunciata in due differenti occasioni sulla prima delle normative impugnate (blocco della contrattazione collettiva), sempre respingendo le censure di illegittimità costituzionale di quelle misure di contenimento della spesa pubblica e di stabilizzazione finanziaria (sentenze n. 310 del 2013 e n. 219 del 2014, relative, rispettivamente, alla posizione retributiva e contrattuale dei docenti e ricercatori universitari e dei docenti delle scuole secondarie).

Con la sentenza n. 178 del 2015, di contro, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta del regime del blocco della contrattazione collettiva per il lavoro pubblico, quale risultante dalle norme impugnate e da quelle che lo hanno prorogato, respingendo le restanti censure proposte.

In sostanza essa ha ritenuto valido il criterio dell'equilibrio di bilancio (di cui all'articolo 81 Costituzione) ma solo in via temporanea. In particolare, la Corte si è pronunciata sui richiamati provvedimenti uniti nel loro scopo di contenimento della spesa pubblica, ma regolati temporalmente in maniera diversa (infatti, la loro scadenza temporale, in origine fissata per entrambi al 2013, si è successivamente diversificata, risultando stabilita al 2014 per il blocco delle retribuzioni, al 2018 per la contrattazione collettiva). In relazione a ciò, la Corte ha salvato le norme che fino al 31 dicembre 2014 hanno bloccato i trattamenti individuali dei lavoratori pubblici e ha considerato illegittime quelle (reiterate più volte, tanto da assumere, secondo la Corte, un carattere strutturale e non più contingente) relative al blocco della contrattazione collettiva.

Essa ha rilevato, nella sentenza n. 178 citata: "il reiterato protrarsi della sospensione delle procedure di contrattazione economica altera la dinamica negoziale in un settore che al contratto collettivo assegna un ruolo centrale"; "il contratto collettivo si atteggia come imprescindibile fonte, che disciplina anche il trattamento economico (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001), nelle sue componenti fondamentali ed accessorie (art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001)".

Il carattere ormai sistematico della sospensione delle procedure negoziali e contrattuali "sconfina, dunque, in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all'interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.). Il sacrificio del diritto fondamentale tutelato dall'art. 39 Cost., proprio per questo, non è più tollerabile".

"Il carattere essenzialmente dinamico e procedurale della contrattazione collettiva non può che essere ridefinito dal legislatore, nel rispetto dei vincoli di spesa, lasciando impregiudicati, per il periodo già trascorso, gli effetti economici derivanti dalla disciplina esaminata". "Rimossi, per il futuro, i limiti che si frappongono allo svolgimento delle procedure negoziali riguardanti la parte economica, sarà compito del legislatore dare nuovo impulso all'ordinaria dialettica contrattuale, scegliendo i modi e le forme che meglio ne rispecchino la natura, disgiunta da ogni vincolo di risultato".

Articolo 27, comma 10
(Celebrazioni costituzionali)

E' posta una autorizzazione di spesa (3 milioni per il 2016; 2,5 milioni sia per il 2017 sia per il 2019) per le iniziative celebrative del settantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana, della sua Costituzione, del riconoscimento dei diritti elettorali alle donne - nonché del centesimo anniversario della nascita di Aldo Moro.

Articolo 28
(Centralizzazione degli acquisti pubblici)

Alcune di queste disposizioni sono volte a rafforzare l'acquisto centralizzato, escludendo che per il triennio 2017-2019 sia derogabile l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni e per le società inserite nel conto economico consolidato della pubbliche amministrazioni come da elenco ISTAT, di approvvigionarsi attraverso convenzioni CONSIP (o di altre centrali di committenza). Siffatta derogabilità (cd. *outside option*) è prevista (per un elenco definito di categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per il riscaldamento, telefonia) dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012.

E la possibilità di effettuare acquisti autonomi (tramite altre centrali di committenza o procedure ad evidenza pubblica) a prezzi inferiori di quelli delle convenzioni, viene circoscritta dalla condizione ora posta che il prezzo sia inferiore almeno del 10 per cento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro Consip.

Così il **comma 1**.

E' inoltre esteso l'ambito dei soggetti obbligati a forme di acquisto centralizzato, con riguardo agli enti di previdenza e alle agenzie fiscali (**comma 2**), a tutte le stazioni appaltanti (**commi 3-5**) ed agli enti locali (**comma 6**).

Pertanto gli enti locali sono inclusi tra i soggetti che, oltre determinate soglie e per definite categorie di beni e servizi, si rivolgono obbligatoriamente a soggetti aggregatori. In tal modo, secondo la relazione illustrativa, vengono allineati gli enti locali rispetto agli obblighi previsti per le altre amministrazioni dal decreto-legge n. 66 del 2014.

Sul decreto relativo all'individuazione delle categorie di beni e servizi e delle soglie oltre le quali scatta l'obbligo di rivolgersi alla Consip o agli altri soggetti aggregatori, è acquisita l'intesa (non più con la Conferenza Stato-Regioni, come prevede il testo attualmente vigente) bensì

con la Conferenza unificata (ove trovano rappresentanza anche gli enti locali).

L'utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip viene esteso anche ai lavori manutentivi (**comma 10**).

Le disposizioni mirano altresì ad incrementare l'utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni per gli acquisti pubblici (**commi 5, 13, 14**).

Il mancato ricorso agli strumenti Consip è infine disincentivato introducendo l'obbligo di motivazione nel caso di acquisti autonomi (**comma 16**).

Altre modifiche mirano a semplificazione, per i piccoli acquisti (commi 7, 8 e 9).

In particolare il **comma 7** punta a velocizzare gli acquisti al di sotto di una certa soglia anche per i piccoli Comuni. A tal fine, modifica l'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, che autorizza i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, a procedere autonomamente per gli acquisti di valore inferiore a 40.000 euro. La norma in esame estende tale franchigia a tutti i Comuni, dunque anche quelli con meno di 10.000 abitanti (ferme restando le norme che accordano loro la facoltà di aderire alle convenzioni o alle altre forme di acquisizione centralizzata).

Anche il **comma 8** punta a rendere più rapide le procedure per gli acquisti di importo inferiore, ponendo un limite minimo di 1.000 euro per l'importo dei beni e servizi da acquistare per i quali vige l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (regolato dall'articolo 328 del d.P.R. n. 207 del 2010).

La medesima esigenza di speditezza in relazione agli acquisti di piccolo importo si rinviene nella ratio del **comma 9**, che riguarda gli acquisti degli enti del Servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

La normativa vigente (articolo 15, comma 13, lettera *d*) del decreto-legge n. 95 del 2012) dispone che essi utilizzino, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento. Il comma 9 in esame limita tale obbligo agli acquisti di importo pari o superiore a 1.000 euro, introducendo di fatto una franchigia per gli acquisti di basso importo.

Per gli importi elevati - superiori ad 1 milione di euro - il **comma 11** persegue un intento di trasparenza. Per tali acquisti viene imposta alle

amministrazioni pubbliche l'approvazione, entro il mese di ottobre di ciascun anno, di un programma biennale e con aggiornamenti annuali.

Tale programma deve indicare le prestazioni oggetto dell'acquisto, la quantità, il numero di riferimento della nomenclatura, le tempistiche. Il suo aggiornamento annuale indichi le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento.

La relazione illustrativa stima (su dati dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, la quale ha sostituito l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, soppressa dal decreto-legge n. 90 del 2014) che tale soglia limiti l'obbligo di programmazione a circa il 10 per cento delle procedure, ma l'80 per cento della spesa per beni e servizi.

Entrambi i documenti devono essere comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, e pubblicati sul profilo del committente dell'amministrazione e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione. Devono essere trasmessi anche al Tavolo Tecnico dei Soggetti aggregatori, che utilizza tali informazioni per i propri compiti istituzionali.

La violazione di tali obblighi è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance; e comporta l'esclusione dai finanziamenti da parte di pubbliche amministrazioni per le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti.

Sono comunque fatte salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari.

Seguono altre disposizioni, tra cui una previsione (**comma 14**) valevole per i casi in cui non sia disponibile la convenzione stipulata da CONSIP né i prezzi di riferimento forniti dall'Autorità nazionale anticorruzione.

In tali casi l'Autorità nazionale anticorruzione (sentito il Ministero dell'economia e finanze) individua, con proprio provvedimento, le modalità per adeguare i prezzi della precedente edizione della convenzione stipulata da Consip. I prezzi così determinati costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato dalla stessa Autorità nazionale.

Articolo 29

(Centralizzazione degli approvvigionamenti informatici)

L'articolo mira a rafforzare l'acquisizione centralizzata di beni e servizi in materia informatica.

Dunque introduce una disciplina riferita ad una particolare categoria di beni e servizi, quelli informatici (senza tuttavia novellare la disposizione del decreto-legge n. 95 del 2012 relativa agli acquisti centralizzati per particolari categorie merceologiche).

Prevede che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione (come individuate dall'[elenco ISTAT](#): da ultimo aggiornato in Gazzetta ufficiale 30 settembre 2015, n. 227) debbano approvvigionarsi tramite CONSIP o soggetti aggregatori (comprese le centrali di committenza regionali).

Solo in casi eccezionali, e con autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, possono procedere ad acquisti autonomi.

CONSIP o il soggetto aggregatore interessato devono acquisire il parere vincolante dell'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) sui parametri di qualità e di prezzo dei beni e servizi oggetto della richiesta di approvvigionamento.

La programmazione degli acquisti da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società che fanno parte del conto consolidato, va effettuata nel rispetto dell'obiettivo di risparmio di spesa annuale posto in relazione ai precedenti commi. A decorrere dall'anno 2016, l'obiettivo complessivo di risparmio di spesa annuale è individuato nel 50 per cento rispetto alla spesa annuale complessiva media relativa al triennio 2013-2015 nel settore informatico.

Ancora: si dispone che le pubbliche amministrazioni e le società del conto consolidato possano procedere ad approvvigionamenti autonomi, solo nel caso in cui il bene o il servizio non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in caso di necessità ed urgenza comunque funzionale ad assicurare la continuità della gestione amministrativa - ed esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo.

Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Agenzia per l'Italia digitale.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

E' soppressa (dal comma 6 di questo articolo) la norma (comma 3-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 95 del 2012) secondo cui CONSIP svolge l'istruttoria, ai fini del rilascio dei pareri di congruità

tecnico-economica da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, stipulante a tal fine stipula con CONSIP apposita convenzione.

Il **comma 7** richiede agli *organi costituzionali* di effettuare le acquisizioni di beni e servizi adottando le misure idonee a realizzare le economie previste dalla norma in esame, nella rispettiva autonomia e secondo le modalità stabilite nel proprio ordinamento.

L'articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 istituisce l'elenco dei *soggetti aggregatori*, di cui fanno parte:

- CONSIP, e una centrale di committenza per ciascuna Regione (qualora costituita);
- altri soggetti che svolgono attività di centrale di committenza, come le Città metropolitane, le Province, le associazioni, unioni e consorzi di enti locali.

Il numero complessivo di soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35.

Le Regioni possono costituire (ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge n. 296 del 2006) centrali di acquisto anche unitamente ad altre Regioni, che operano quali *centrali di committenza* ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006), in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

Secondo il Codice dei contratti pubblici, una centrale di committenza è un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi, oppure aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

Per l'attuazione dell'Agenda Digitale Italiana, il decreto-legge n. 83 del 2012 ha istituito l'*Agenzia per l'Italia digitale*.

L'Agenzia è in particolare chiamata ad occuparsi dello sviluppo delle reti di nuova generazione e dell'interoperabilità tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni e tra questi e quelli dell'Unione europea.

In questo quadro è stato previsto che l'Agenzia monitori l'attuazione dei piani di TIC (tecnologie delle informazione e delle comunicazioni) delle pubbliche amministrazioni, promuovendone annualmente di nuovi, in linea con l'Agenda digitale europea.

L'Agenzia assorbe anche le funzioni dei preesistenti organismi DigitPA e Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.

Lo statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale è stato approvato con d.P.C.m. 8 gennaio 2014. Il suo diretto (il quale è stato da ultimo nominato con d.P.C.m. 7 maggio 2015) è prescelto a seguito di una procedura di selezione ad evidenza pubblica (prevista dall'articolo 21, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012).

Articolo 33, comma 1

(Riduzione di dotazioni di bilancio per i Ministeri)

Dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio (in competenza come di cassa) degli stati di previsione dei singoli ministeri a decorrere dall'anno 2016.

La riduzione investe anche lo stato di previsione del ministero dell'interno, per il seguente ammontare: 27,18 milioni per il 2016; 43,17 milioni per il 2017; 60,67 milioni dal 2018.

Tali riduzioni incidono, per lo più, sui seguenti programmi:

3.1. Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per 15,37 milioni per ciascun anno del triennio;

4.2. Prevenzione del rischio e soccorso pubblico: 8 milioni per il 2016; 4 milioni per il 2017; 1,5 milioni per il 2018;

2.3. Trasferimenti erariali agli enti locali: circa 3 milioni per ciascun anno del triennio;

2.2. Interventi a sostegno delle autonomie territoriali: per il 2017, 20 milioni; per il 2018, 40 milioni.

Articolo 33, comma 2


(Riduzione di stanziamenti per la Presidenza del Consiglio)

Determina una riduzione degli stanziamenti di bilancio iscritti a favore della Presidenza del Consiglio.

L'ammontare di siffatta riduzione è modulato nel modo seguente: 23 milioni di euro per l'anno 2016; 21,75 milioni per l'anno 2017; 18 milioni per il 2018.

La riduzione ha per finalità il concorso di quella struttura al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica.

L'analitica ripartizione per voci di spesa di tale riduzione (esposta in apposito elenco allegato al disegno di legge di stabilità) è la seguente:



**RIDUZIONE STANZIAMENTI DI BILANCIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI**

(in migliaia di euro)

CAPI- TOLO	DENOMINAZIONE	riduzioni			importi risultanti		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
2115	Fondo di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri	1.731	1.731	1.731	32.870	32.780	32.792
2124	Somma da destinare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la gestione ed implementazione del portale Normattiva e del progetto X-Leges	37	37	37	1.183	948	963
2191	Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di promuovere la conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale in favore delle future generazioni	42	0	0	1.366	0	0
2780	Somma da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri relativa a quota parte dell'importo dell'8 per mille del gettito IRPEF da utilizzare dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali	3.120	3.120	3.120	68.026	67.380	67.380
7474	Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini di consentire la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei "Luoghi della memoria" per la celebrazione del centenario della prima guerra mondiale	150	150	150	4.850	4.850	4.850
2183	Fondo occorrente per gli interventi dell'editoria	3.081	3.081	3.081	99.608	99.310	99.310
2190	Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria	641	0	0	20.723	0	0
7442	Fondo occorrente per gli investimenti del Dipartimento dell'editoria	261	261	261	8.423	8.397	8.397
2113	Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche antidroga	578	578	578	5.202	5.185	5.185
5210	Spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche	24	24	24	766	843	843

CAPI-TOLO	DENOMINAZIONE	riduzioni			importi risultanti		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
5211	Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche	29	29	29	943	1.040	1.040
2185	Fondo occorrente per gli interventi del Servizio Civile Nazionale	3.487	3.487	3.487	112.756	109.940	109.940
2102	Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di sostegno alla famiglia	2.262	2.262	2.262	20.359	20.359	20.359
2118	Spese di funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza	46	46	46	1.471	1.565	915
2099	Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la costituzione del Fondo per l'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate	3.750	3.750	0	71.250	71.250	0
2108	Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità	2.823	2.823	2.823	25.405	17.530	17.597
2132	Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato paralimpico nazionale	210	210	210	6.790	6.790	6.790
7455	Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, ampliamento, attrezzatura e acquisto di impianti sportivi compresa l'acquisizione di aree da parte di società o associazioni sportive o soggetto pubblico o privato che persegua finalità sportive	563	0	0	18.213	0	0
2106	Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di incentivazione e sostegno alla gioventù	167	167	167	5.392	5.969	5.969
	TOTALE	23.002	21.756	18.006	505.596	454.136	382.330

Articolo 33, comma 8
('Due per mille' per i partiti politici)

Incide sull'autorizzazione di spesa prevista per la copertura del 'due per mille' ai partiti politici.

Si dispone una riduzione di tale autorizzazione, per 10 milioni nel 2016, per 20 milioni nel 2017.

Pertanto, l'autorizzazione di spesa per la copertura del 'due per mille' ai partiti politici è rideterminata nel modo che segue:

17,1 milioni nel 2016 (anziché 27,1 milioni);

25,1 milioni dal 2017 (anziché 45,1 milioni).

Non occorre ricordare come il [decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149](#) abbia disposto una progressiva riduzione, sino all'azzeramento, del finanziamento pubblico diretto ai partiti politici.

Secondo la progressione così prevista, siffatta contribuzione pubblica diretta ai partiti è ridotta nella misura del: 25 per cento, nel primo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 149 del 2013; 50 per cento, nel secondo esercizio successivo; 75 per cento, nel terzo esercizio successivo. Nel quarto esercizio successivo (dunque nel 2017) è prevista la integrale cessazione del finanziamento.

A fronte di questa progressiva decurtazione della contribuzione pubblica diretta, il decreto-legge n. 149 ha inteso incentivare la contribuzione privata.

A tal fine esso ha posto un duplice ordine di previsioni, di natura fiscale.

Ne sono beneficiari ultimi i partiti che risultino iscritti ad un registro nazionale (cui accedono previa ottemperanza ad alcuni requisiti di democrazia interna e trasparenza, prescritti dal medesimo decreto-legge n. 149, dietro vaglio di una Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici) e che abbiano un minimo di rappresentatività (determinata nei suoi parametri dal medesimo decreto-legge n. 149).

Un primo incentivo è dato dalla detrazione fiscale per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti. Ossia: persone fisiche e società (salvo alcune tipologie di enti esclusi) fruiscono della detrazione del 26 per cento sull'imposta sul reddito, per erogazioni liberali ricomprese tra 30 e 30.000 euro.

L'onere complessivo derivante dal minor gettito dovuto alle detrazioni è quantificato dal decreto-legge n. 149 in: 27,4 milioni, per il 2015; 15,65 milioni, a decorrere dal 2016.

Un secondo strumento della contribuzione privata è dato dalla facoltà accordata a ciascun contribuente (persona fisica) di destinare il 2 per mille dell'IRPEF in favore di uno specifico partito politico (iscritto nel registro nazionale ed avente almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo nell'ultima consultazione elettorale per il Senato, la Camera o il Parlamento europeo).

In caso di mancata effettuazione della scelta da parte del contribuente, le risorse restano acquisite all'erario (a differenza di quanto accade nella disciplina dell'otto per mille per mille, destinato alle confessioni religiose). Il [decreto del Presidente del Consiglio del 28 maggio 2014](#), recante la disciplina attuativa a 'regime' delle previsioni

del decreto-legge n. 149, ha previsto la destinazione di tali somme eccedenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Qualora invece le somme risultanti dalla ripartizione delle scelte operate dai contribuenti siano complessivamente superiori al limite di spesa annuale, gli importi dovuti a ciascun partito sono proporzionalmente ridotti.

La copertura complessiva del 'due per mille' era quantificata dal decreto-legge n. 149 in: 7,75 milioni di euro per il 2014; 9,6 milioni, per il 2015; 27,7 milioni, per il 2016; 45,1 milioni, dal 2017.

Le due ultime quantificazioni sopra ricordate sono appunto incise da riduzione, disposta dal comma in esame.

Per l'anno 2015 (quale anno finanziario, dunque riferito al periodo d'imposta 2014), l'Agenzia delle entrate ha reso noto l'elenco dei partiti ammessi al beneficio del 'due per mille' (Centro Democratico; Die Freiheitlichen; Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale; Lega Nord per l'Indipendenza della Padania; Movimento Associativo Italiani all'Estero; Movimento Politico Forza Italia; Movimento Stella Alpina; Nuovo Centrodestra; Partito Autonomista Trentino Tirolese; Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea; Partito Democratico; Partito Liberale Italiano; Partito Socialista Italiano; Popolari per l'Italia; Scelta Civica; Sinistra Ecologia Libertà; SVP-Südtiroler Volkspartei; Union Valdôtaine; Unione per il Trentino).

Articolo 33, comma 37

(Scuola nazionale dell'amministrazione)

Prevede il commissariamento della Scuola nazionale dell'amministrazione, al fine di riorganizzare l'istituto secondo obiettivi di risparmio delle risorse umane e strumentali impiegate, ed in attesa della piena attuazione della riforma della Scuola già prevista dal decreto-legge n. 90 del 2014 e dalla legge-delega di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni (legge n. 124 del 2015).

In particolare, la riorganizzazione affidata al Commissario deve garantire la riduzione dei servizi strumentali e del numero dei docenti, nonché un risparmio di spesa non inferiore al 10 per cento dei trasferimenti erariali alla Scuola.

I tempi previsti sono di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità per la nomina del Commissario da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Consegue la e decadenza del Comitato di gestione e del Presidente della Scuola, attualmente in carica.

Entro i successivi 30 giorni si prevede la presentazione da parte del Commissario di un piano di riorganizzazione (che diventa efficace a seguito di approvazione con apposito d.P.C.m).

Il commissariamento perdura fino all'attuazione della delega di riforma complessiva prevista dalla legge n. 124 del 2015.

Nel corso della presente legislatura, sono state poste le basi normativa per una complessiva riforma dell'ordinamento della Scuola (come riordinata dal decreto legislativo n. 178 del 2009 e dal d.P.R. n. 70 del 2013, che hanno confermato la competenza della Scuola relativamente al corso-concorso per dirigenti, elevando dal 30 al 50 per cento i posti riservati a tale tipologia di accesso).

Dapprima, infatti, il decreto-legge n. 90 del 2014 ha disposto la soppressione di cinque Scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni e la contestuale assegnazione delle funzioni di reclutamento e di formazione nonché delle risorse, alla Scuola nazionale dell'Amministrazione (articolo 21).

In attuazione di queste disposizioni, con d.P.C.m. 24 dicembre 2014 sono state individuate e trasferite tali risorse alla Scuola nazionale.

Si è previsto, inoltre, di adeguare l'ordinamento della Scuola attraverso una nuova articolazione in dipartimenti, poi realizzata con delibera n. 2 del 23 febbraio 2015, e di ridefinire con apposito d.P.C.m. il trattamento economico dei docenti, al fine di omogeneizzare quello dei docenti della soppressa Scuola superiore dell'economia e delle finanze, trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione, con quello dei docenti della medesima Scuola.

Sono dunque confluite nella Scuola dell'amministrazione: la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa, la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche e le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale (Acireale, Bologna e Reggio Calabria). Tali organismi erano già stati coinvolti da un riordino complessivo ad opera del d.P.R. n. 70 del 2013, adottato in attuazione dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, che aveva istituito il Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica.

Mentre con l'istituzione del Sistema unico si era inteso creare meccanismi di coordinamento delle risorse e delle attività delle Scuole coinvolte, il decreto n. 90 del 2014 ha disposto l'*accorpamento* strutturale e funzionale delle Scuole nella Scuola nazionale dell'amministrazione.

All'adeguamento dell'ordinamento interno della Scuola si è successivamente provveduto con [delibera del Presidente n. 2 del 23 febbraio 2015](#), approvato con d.P.C.m. 9 marzo 2015.

Ai sensi della citata delibera, la Scuola è ora organizzata in un'area didattico-scientifica e in un'area gestionale. La prima è articolata in quattro dipartimenti, ossia strutture tecniche-scientifiche con compiti di programmazione didattica e scientifica cui afferiscono i docenti a tempo pieno della Scuola. L'area gestionale è articolata in due uffici e in sei servizi coordinati dal Dirigente amministrativo.

Si ricorda, infine, che la Scuola ha la sede centrale in Roma, ma le attività di insegnamento e formazione sono tenute oltre che presso la sede di Roma, in quelle distaccate di Caserta e del Centro residenziale studi di Caserta.

Nelle more del completamento dell'attuazione delle disposizioni descritte, il Parlamento ha approvato la legge n. 124 del 2015, il cui articolo 11, comma 1, lettera *d*), delega il Governo a riformare la Scuola nazionale dell'amministrazione, stabilendo una revisione complessiva del suo ordinamento, della sua missione e dell'assetto organizzativo, con eventuale trasformazione della natura giuridica (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica).

Il termine per l'esercizio della delega è stabilito nel 28 agosto 2016.

Articolo 33, comma 44

(Formez)

Prevede la riduzione per il 2016 delle spese di funzionamento del FORMEZ, in misura non inferiore al 20 per cento di quelle sostenute nell'esercizio 2015, da ottenere anche attraverso il contenimento del costo del personale e la fissazione di limiti alla retribuzione dei dirigenti.

La previsione muove in attesa si realizzi quanto disposto dalla legge-delega sulla riforma della pubblica amministrazione (cfr. articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge n. 124 del 2015), che prevede l'emanazione di un decreto legislativo mirato alla riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 33, comma 45

(Osservatorio per i servizi pubblici locali)

Prevede che l'Osservatorio per i servizi pubblici locali operi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (e non più presso il Ministero dello sviluppo economico).

Articolo 33, commi 47-51

(Società partecipate)

Viene qui modificata la disciplina (dettata dai commi da 1 a 5-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011; ha fatto seguito il decreto ministeriale n. 166 del 2013) dei compensi per gli amministratori, dirigenti e dipendenti delle società controllate dal ministero dell'economia.

Essa è estesa a tutte le società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche - con il limite massimo annuo dei compensi, di importo di 240.000 euro (sulla falsariga di quanto è stato previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014). Sono però escluse le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate.

Inoltre le disposizioni di questi commi stabiliscono alcuni obblighi di pubblicità per gli incarichi ed i compensi relativi agli incarichi di consulenza e di collaborazione presso le medesime società.

In particolare, le società debbono pubblicare, entro 30 giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza o professionali, inclusi quelli arbitrari, e per i due anni successivi alla loro cessazione: gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, la ragione e la durata dello stesso nonché l'oggetto; il curriculum vitae; i compensi, relativi a tali rapporti (per tali compensi, la pubblicazione di tali informazioni è condizione di efficacia per il pagamento; ed in caso di omessa o parziale pubblicazione, il responsabile della pubblicazione ed chi ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta).

Articolo 34

(Concorso delle Regioni e Province autonome alla finanza pubblica)

L'articolo 34 determina le modalità e l'entità del concorso alla finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome per gli anni dal 2016 al 2019.

In particolare:

- ✓ stabilisce in 3,98 miliardi di euro per l'anno 2017 e in 5,48 miliardi per ciascuno degli anni 2018 e 2019, il concorso alla finanza pubblica per il complesso delle Regioni e delle Province autonome (comma 1);
- ✓ per le Regioni a statuto ordinario, estende al 2019 il contributo (già previsto dal decreto-legge n. 66 del 2014) pari a 4,2 miliardi (e conferma per gli anni 2016-2019, la sede dell'auto-coordinamento e della Conferenza Stato-Regioni, per la definizione delle modalità di realizzazione del risparmio) (commi 2 e 3);
- ✓ attribuisce, per la riduzione del debito, alle Regioni a statuto ordinario un contributo complessivamente di 1,3 miliardi (commi 4 e 5).

La disposizione circa il concorso regionale alla finanza pubblica (comma 1) prevede (come avvenuto per gli esercizi precedenti) che siano le medesime Regioni, in sede di auto-coordinamento, ad individuare le modalità di realizzazione del contributo, vale a dire gli ambiti di spesa da tagliare e i relativi importi (per il complesso delle Regioni e per ciascuna di esse, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza). L'accordo tra le Regioni deve poi essere recepito con intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di mancata intesa, il Governo procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 20 giorni dalla scadenza dei termini dell'intesa (tenendo anche conto del PIL e della popolazione residente).

Il concorso agli obiettivi di finanza pubblica è stabilito dalla norma per il complesso delle Regioni, a statuto ordinario e a statuto speciale (negli

esercizi precedenti, era stabilito distintamente per le Regioni a statuto ordinario e per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome). La norma in esame stabilisce, comunque, che fermo restando il concorso complessivo, il contributo di ciascuna autonomia speciale dovrà essere determinato con intesa con la stessa Regione o Provincia autonoma.

Le Regioni a statuto speciale sono tenute comunque ad assicurare il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, anche se rideterminato in conseguenza delle norme sul concorso delle autonomie speciali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Articolo 35

(Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali)

L'articolo riscrive le regole di finanza pubblica per gli enti territoriali (dopo la legge n. 243 del 2013, attuativa della legge costituzionale n. 1 del 2012 di riforma dell'articolo 81 della Costituzione), abrogando - a decorrere dal 2016 - norme relative al patto di stabilità interno degli enti locali nonché relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle Regioni.

A quella disciplina è sostituita altra, secondo cui il concorso degli enti territoriali al contenimento dei saldi di finanza pubblica si esplica nel conseguimento di un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali.

In caso di mancato conseguimento di quel saldo non negativo, sono previste una serie di sanzioni. Così come è prevista la nullità dei contratti di servizio e degli altri che si configurino elusivi delle nuove regole.

Sono al contempo introdotte misure di flessibilità in ambito regionale.

Riguardo le sanzioni peraltro, si prevede (al comma 20) per le Regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Sicilia e le Province autonome di Trento e Bolzano (non figura la Sardegna), la non applicazione - per gli anni 2016 e 2017 - delle sanzioni per il mancato raggiungimento dell'obiettivo ad esse assegnato.

La legge n. 243 del 2013 invero non prevede esclusioni dall'applicazione del pareggio di bilancio per le autonomie speciali. La Corte costituzionale (investita della questione proprio dalla regione Friuli Venezia Giulia e dalla provincia di Trento) con la sentenza n. 88 del 2014, ha affermato che sulla scorta dell'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge costituzionale n. 1 del 2012, è prevista una disciplina statale attuativa "che non appare in alcun modo limitata ai principi generali e che deve avere un contenuto eguale per tutte le autonomie".

Articolo 36

*(Assoggettamento di Autorità amministrative indipendenti
al regime di tesoreria unica)*

Prevede l'assoggettamento al regime di tesoreria unica, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e del Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 38

(Province)

Di questo articolo, il **comma 1** assegna un contributo in favore delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, per finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica.

L'importo di tale contributo è di 400 milioni annui, a decorrere dall'anno 2016.

Esso è così ripartito: 150 milioni di euro a favore delle Province; 250 milioni a favore delle Città metropolitane.

Gli altri commi dettano disposizioni circa la ricollocazione del personale delle Province, a seguito del riordino che le ha investite con la legge n. 56 del 2014; prevedono altresì l'istituzione di un Commissario, onde completare il correlato processo di riordino delle funzioni provinciali.

Recano inoltre previsioni in ordine all'acquisizione di personale provinciale da parte del Ministero di grazia e giustizia.

Il **comma 2** dispone che - nelle more del processo di riordino delle funzioni e del trasferimento definitivo del personale delle Province - venga costituito (nello stato di previsione del Ministero dell'interno) un Fondo, finalizzato esclusivamente alla corresponsione del trattamento economico a tale personale, che sia in soprannumero e in attesa di collocazione.

A tale Fondo sono destinati 100 milioni.

Siffatta dotazione è reperita utilizzando le risorse delle amministrazioni centrali destinate per gli anni 2015 e 2016 all'assunzione di personale a tempo indeterminato (al netto di quelle finalizzate all'assunzione di vincitori di concorso già collocati in graduatoria), risorse che sono conseguentemente ridotte di pari importo.

Si dispone altresì che la ripartizione del Fondo avvenga con decreto del ministro dell'interno su proposta del ministro per la semplificazione e la

pubblica amministrazione (e di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze), in proporzione alle unità di personale in mobilità quali risultanti dalla ricognizione effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi delle disposizioni della legge n. 190 del 2014 e del decreto ministeriale 14 settembre 2015.

I **commi 3, 4 e 5** concernono l'istituzione ed attività di un apposito Commissario.

Il comma 3 prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sia nominato un Commissario (cui non spetta emolumento alcuno), con il compito di assicurare nelle Regioni ancora inadempienti il completamento delle misure di attuazione del riordino delle funzioni delle Province e il conseguente trasferimento delle rispettive risorse umane, secondo quanto previsto dalla legge n. 56 del 2014.

Il completamento del trasferimento del personale provinciale impiegato nel disbrigo delle funzioni provinciali non fondamentali, deve avvenire entro il 30 giugno 2016.

Le Regioni a statuto ordinario che finora hanno adottato la normativa sul riordino delle funzioni delle Province in attuazione della legge n. 56 del 2014 e dell'accordo Stato-Regioni dell'11 settembre 2014 sono: Abruzzo (legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32), Calabria (legge regionale 22 giugno 2015, n. 14), Emilia Romagna (legge regionale 30 luglio 2015, n. 13), Liguria (legge regionale 10 aprile 2015, n. 15), Lombardia (legge regionale 8 luglio 2015, n. 19), Marche (legge regionale 31 marzo 2015, n.13), Toscana (legge regionale 3 marzo 2015, n. 22), Umbria (legge regionale 2 aprile 2015, n. 10).

In mancanza di disposizioni legislative regionali e fatta salva la loro successiva adozione, il Commissario ha il potere di adottare, previa consultazione con la Regione interessata, gli atti necessari per il trasferimento alla Regione delle risorse relative a funzioni non fondamentali delle Province ed enti di area vasta. Così il **comma 4**.

Le risorse di personale permangono quelle indicate dal comma 421 della legge n. 190 del 2014, dunque nella misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data del 8 aprile 2014 (entrata in vigore della legge n. 56) ridotta del 30 per cento per le Città metropolitane e del 50 per cento per le Province.

Nell'adottare le decisioni sul trasferimento di personale il Commissario tiene conto dei limiti delle capacità assunzionali e delle relative risorse finanziarie della Regione interessata (o dei Comuni che insistono nel territorio provinciale interessato, nel caso di trasferimento ad enti più piccoli).

Il Commissario deve inoltre attenersi a quanto disposto dal decreto ministeriale del 14 settembre 2015 circa i criteri e le procedure da adottare per gestire la mobilità di personale tra gli enti.

Il **comma 5** prevede che nelle Regioni che, pur avendo adottato in via definitiva la legge di riordino delle Province, non abbiano completato il trasferimento delle risorse, il Commissario adotti le decisioni d'intesa con il Presidente della Regione.

Il **comma 10** fa salva la previsione posta nei confronti delle Regioni inadempienti - rispetto agli obblighi previsti per il processo di riordino delle funzioni provinciali - dall'articolo 7, comma 9-*quinquies* del decreto-legge "Enti locali" ([decreto-legge n. 78 del 2015](#)).

Quella disposizione ha stabilito che le Regioni che non abbiano provveduto entro il 31 ottobre 2015 a dare attuazione all'accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, con l'adozione in via definitiva delle relative leggi regionali, siano tenute a versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna Provincia e Città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali.

Di queste somme, la quantificazione su base annuale è affidata a un decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2015.

Dunque le Regioni sono tenute a sostenere le spese degli enti locali 'non riordinati', per garantire il trattamento economico dei dipendenti che risultino in soprannumero.

Il versamento da parte delle Regioni cessa di essere dovuto, dalla data di effettivo esercizio della funzione da parte dell'ente individuato dalla legge regionale.

La ricollocazione del personale provinciale presso altre amministrazioni dello Stato è stata prevista dalla legge n. 190 del 2014 in via prioritaria presso gli uffici giudiziari.

Essa prevede altresì (a seguito della novella apportata dal decreto-legge n. 83 del 2015) che, con urgenza e in via prioritaria, l'amministrazione della giustizia assorba entro il 2017, 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta.

I **commi 6 e 7** dispongono per il 2016 che ciò avvenga senza necessità di rilascio del nulla osta da parte dell'ente di provenienza.

Il **comma 8** infine dispone, in ulteriore aggiunta alle forme di mobilità già descritte, l'acquisizione all'amministrazione della giustizia,

limitatamente al biennio 2016-2017, di 1.000 unità di personale proveniente dagli enti di area vasta, effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificata e senza bisogno dell'assenso dell'ente di provenienza.

Tale trasferimento è destinato a supportare i processi di digitalizzazione degli uffici e a completare il processo di trasferimento allo Stato, dal 1° settembre 2015, dell'obbligo di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari precedentemente a carico dei Comuni.

Il **comma 9** aggiunge al riguardo la previsione che le unità di personale in transito verso il Ministero della giustizia (pari a 4.031 persone) siano detratte dal complesso del personale soprannumerario degli enti di area vasta da porre in mobilità perché addetti a funzioni non fondamentali.

La *legge n. 56 del 2014* ha disposto un ridimensionamento degli organi e delle funzioni delle Province, implicante il trasferimento tutte le funzioni definite non fondamentali (l'elenco delle funzioni provinciali fondamentali si trova nel comma 85 dell'articolo 1 della legge). Lo Stato e le Regioni, in sede di Conferenza unificata nella riunione del 11 settembre 2014, hanno sancito un accordo di collaborazione istituzionale, in base al quale individuare le funzioni provinciali non fondamentali oggetto di riordino con attribuzione ad altri enti territoriali (Comuni, unioni di Comuni, enti, agenzie...) oppure ad amministrazioni delle Regioni o dello Stato.

Indi la legge di stabilità per il 2015 (*legge n. 190 del 2014*), ai commi 421-428 dell'articolo 1, ha recato disposizioni circa le procedure di mobilità per il personale delle Città metropolitane e delle Province dichiarato in soprannumero a seguito della riduzione delle dotazioni organiche degli enti oggetto del riordino degli enti territoriali operato dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.

Nel dettaglio, la legge n. 190 del 2014 ha disposto:

- la riduzione delle dotazioni organiche delle Province nella misura del 50 per cento della spesa per il personale di ruolo alla data del 8 aprile 2014 (entrata in vigore della legge n. 56/2014);
- l'individuazione del personale da destinare alle procedure di mobilità nel rispetto delle norme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente;
- la predisposizione di specifici piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti nel cui contesto definire le procedure di mobilità del personale interessato;
- la ricollocazione prioritaria del personale destinatario delle procedure di mobilità presso Regioni ed enti locali utilizzando le risorse destinate per le assunzioni a tempo determinato per gli anni 2015 e 2016 e la percentuale di spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, fatto salvo il diritto all'immissione in ruolo dei vincitori di concorsi già collocati in graduatoria (le spese per il personale così ricollocato non si calcolano ai fini dei limiti di spesa imposti agli enti locali per il rispetto del patto di stabilità interno);
- la ricollocazione, in subordine ai criteri descritti, del personale in soprannumero presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agenzie, università, enti pubblici non economici, sulla base di una ricognizione dei posti disponibili da parte del Dipartimento della funzione pubblica, che riceve dalle varie amministrazioni

interessate la comunicazione sulla disponibilità di posti in relazione alle rispettive risorse (con riferimento soprattutto alle sedi periferiche).

I criteri per l'attuazione delle procedure di mobilità sono stati definiti, come previsto dalla norma, con il [decreto ministeriale 14 settembre 2015](#) (pubblicato nella G.U. del 30 settembre 2015).

Le disposizioni del decreto ministeriale si applicano al personale delle Province che non sia stato già ricollocato dalle Regioni stesse nell'ambito dei processi previsti dall'articolo 7, comma 9-*quinquies* del decreto-legge n. 78 del 2015 (*decreto enti locali*) - e concordati in sede di Conferenza unificata nell'accordo 11 settembre 2014 - che indicava nel 31 ottobre 2015 il termine per procedere al riordino delle funzioni non fondamentali delle Province.

Secondo il 'cronoprogramma' dettagliatamente regolato nel citato decreto ministeriale del 30 settembre 2015, le Regioni hanno tempo fino al 31 ottobre 2015 per definire il riordino delle funzioni e le procedure di ricollocazione diretta dei dipendenti delle Province in soprannumero. Il termine del 31 ottobre vale ugualmente per adempiere all'obbligo di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica il numero di unità di personale ricollocato o ricollocabile. Tutti i dati relativi al personale in mobilità sono raccolti in un'apposita sezione del sito del Dipartimento della funzione pubblica denominata "[Portale della mobilità](#)". Proprio per completare tale quadro di domanda e offerta, il decreto ministeriale dispone che entro il termine del 31 ottobre gli enti di area vasta inseriscano nel portale gli elenchi del personale in mobilità.

Entro i trenta giorni successivi (cioè entro il 30 novembre 2015) le amministrazioni locali, centrali e periferiche dello Stato inseriscono nello stesso Portale le unità di posti disponibili distinti per funzioni, aree funzionali e categorie di inquadramento, corrispondenti - sul piano finanziario - alla disponibilità delle risorse destinate per gli anni 2015 e 2016 all'assunzione di personale a tempo indeterminato. L'aggiornamento relativo ai posti disponibili per il 2016 viene fatto entro il 31 gennaio 2016.

L'individuazione dei posti disponibili nell'ambito delle dotazioni organiche tiene conto del fabbisogno delle varie amministrazioni, delle funzioni riordinate, delle aree funzionali e delle categorie di inquadramento.

Entro sessanta giorni successivi al termine del 31 ottobre 2015, il Dipartimento della Funzione pubblica rende pubblici sul portale i posti disponibili presso le Regioni e gli enti locali, inclusi enti pubblici non economici da essi dipendenti ed enti del Servizio sanitario nazionale, e presso le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, agenzie, università ed enti pubblici non economici. (per l'aggiornamento delle posizioni disponibili per il 2016 il termine è fissato al 31 marzo).

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione di questi elenchi il personale in soprannumero interessato può esprimere le proprie preferenze, ed entro i successivi trenta giorni il Dipartimento della funzione pubblica procede all'assegnazione del personale.

Per quanto riguarda il finanziamento della mobilità, si ricorda che l'articolo [4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#) ha modificato la disciplina della mobilità obbligatoria e volontaria nel lavoro pubblico, istituendo, tra l'altro, nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze un "Fondo per la mobilità", destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche

amministrazioni, assegnandogli una dotazione annuale prevista inizialmente in 30 milioni a decorrere dal 2015, e successivamente ridotta a 15 milioni, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei processi di mobilità dando priorità alle esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione del Fondo - che comunque serve a finanziare procedure di mobilità 'speciali', in quanto in via ordinaria la mobilità tra amministrazioni si svolge, nel limite dei posti disponibili nella dotazione organica, con le risorse finanziarie che le amministrazioni pubbliche hanno nella disponibilità dei loro bilanci - sono state disciplinate dal [Dpcm 20 dicembre 2014](#) (pubblicato nella G.U. del 3 aprile 2015).

Sempre allo scopo di favorire i processi di mobilità verso l'amministrazione della giustizia, la legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014) ha autorizzato il ricorso al "fondo per il recupero dell'efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi" - istituito dal comma 96 della medesima - per l'inquadramento nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria di 2000 unità di personale proveniente dagli enti di area vasta.

Per quanto riguarda il trattamento economico del personale destinato alla mobilità, il [Dpcm 26 giugno 2015](#) (pubblicato nella G.U. del 17 settembre 2015) ha stabilito le tabelle di equiparazione che dovrebbero permettere di inquadrare il personale trasferito nelle nuove amministrazioni con qualifiche e retribuzioni in linea con le posizioni originarie. Il provvedimento attua le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legge n. 90 del 2014 sulla mobilità e affronta, all'articolo 3, il problema del trattamento economico e previdenziale del personale sia nei casi di mobilità volontaria sia nei casi di mobilità diversa da quella volontaria. In questa seconda ipotesi è prevista la salvaguardia del trattamento fondamentale e dell'accessorio solo per le voci "con carattere di generalità e natura fissa e continuativa" non legate allo specifico profilo dell'ente di provenienza. Questo meccanismo persegue un allineamento di stipendi e inquadramenti.

*Esaurita l'illustrazione dell'articolato, può prendersi in esame il novero di **Tabelle** che correda la legge un tempo finanziaria ora di stabilità.*

LE TABELLE A E B (FONDI SPECIALI)

Le Tabelle A e B del disegno di legge di stabilità contengono - rispettivamente per la spesa corrente e per quella in conto capitale - gli accantonamenti sui fondi speciali iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento.

Si tratta in effetti di “prenotazioni” di spesa: gli importi indicati verranno infatti iscritti nello stato di previsione di ciascun Ministero assegnatario dopo l’approvazione dei relativi progetti di legge.

Le Tabelle riportano solo gli importi globali. La relazione al disegno di legge reca informazioni sulla destinazione degli accantonamenti.

Per quanto riguarda il Ministero dell’interno, la **Tabella A** (fondo speciale di parte corrente) non presenta accantonamenti.

La **Tabella B** (fondo speciale in conto capitale) reca a favore del Ministero dell’interno un accantonamento pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Esso è finalizzato a favore di interventi per l’ammodernamento di protezione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Quanto alle spese relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri, esse sono inserite nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e non assumono autonoma evidenza nelle Tabelle A e B.

LA TABELLA C

La Tabella C determina il finanziamento di leggi di spesa che espressamente demandano alla legge di stabilità la definizione delle risorse da impiegare annualmente. Tale definizione é effettuata su base triennale.

Nel prospetto che segue sono esposti gli importi relativi al **Ministero dell’interno** delle dotazioni per il triennio.

Le cifre sono in milioni di euro.

		d.d.l. Stabilità 2016		
		2016	2017	2018
Missione: Ordine pubblico e sicurezza				
Programma: Pianificazione e coordinamento Forze di polizia				
D.P.R. 309/1990, art. 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (3.3 - cap. 2668 e cap. 2815)		0,54	0,54	0,54

ddl stabilità

		d.d.l. Stabilità 2016		
		2016	2017	2018
Missione: Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti				
Programma: Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale				
D.Lgs 140/2005, art. 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (5.1 - cap. 2311)		3,86	3,85	3,85

		d.d.l. Stabilità 2016		
		2016	2017	2018
Missione: Immigrazione accoglienza e garanzia dei diritti				
Programma: Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale				
Legge n. 549/1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. - Art. 1 co 43 - Contributi a enti, istituti associazioni, fondazioni e altri organismi (5.1 - cap. 2309)		1,06	1,05	1,05

Per quanto concerne le voci entro lo stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze**, possono segnalarsi i seguenti stanziamenti:

		d.d.l. Stabilità 2016		
		2016	2017	2018
Missione: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri				
Programma: Presidenza del Consiglio dei Ministri				
D.Lgs. 303/1999: Ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della L. 59/1997 (21.3 - cap. 2115)		33,68	33,59	33,59

		d.d.l. Stabilità 2016		
		2016	2017	2018
Missione: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali				
Programma: Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle regioni a statuto speciale				
L. 38/2001 <i>Tutela della minoranza linguistica slovena</i> , art. 16, co. 2: contributo alla regione Friuli Venezia Giulia (2.3 - cap. 7513/p)		5,10	5,10	5,10

		d.d.l. Stabilità 2016		
		2016	2017	2018
Missione: Soccorso civile				
Programma: Protezione civile				
D.L.142/91 art. 6, co. 1 Reintegro fondi Protezione civile (6.2 - cap. 7446/P)		51,18	51,18	51,18
	Variazione rispetto a legislaz. vigente	+3,40	+3,40	+3,40
D.L. 90/2005, art. 4, co. 1: Disposizioni in materia di protezione civile (6.2 - cap. 2184)		16,44	16,88	16,88
	Variazione rispetto a legislaz. vigente	+10	+10	+10
D.L. 93/2013, art. 10, co. 1 Fondo emergenze nazionali (6.2 - cap. 7441)		249	249	249
	Variazione rispetto a legislaz. vigente	+100	+100	+100

		d.d.l. Stabilità 2016		
		2016	2017	2018
Missione: Comunicazioni				
Programma: Sostegno all'editoria				
L.67/1987: Editoria (11.2 - cap. 2183 e 11.2, cap. 7442)		103,72	103,42	103,42

		d.d.l. Stabilità 2016		
		2016	2017	2018
Missione: Ricerca e innovazione				
Programma: Ricerca di base e applicata				
D.L. 83/2012, art. 19 Agenzia digitale (12.1 - cap. 1707)		2,65	2,65	2,65

		d.d.l. Stabilità 2016		
		2016	2017	2018
Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma: Sostegno alla famiglia				
D.L. 223/2006, art. 19, co. 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 - cap. 2102)		22,62	22,62	22,62
Programma: Promozione e garanzie dei diritti e delle pari opportunità				
D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (17.4 - cap. 1733)		6,61	7,35	7,35
D.L. 223/2006, art. 19, co. 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4 - cap. 2108/p)		9,59	10,62	10,62

ddl stabilità

D.L. 93/2013 art. 5-bis, co. 1 Politiche pari opportunità - Incremento del fondo pari opportunità al fine di assistenza alle donne vittime di violenza (17.4 - cap. 2108/p)		9,00	9,05	9,05
---	--	------	------	------

		d.d.l. Stabilità 2016		
		2016	2017	2018
Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale della spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva				
L. n. 296/2006: Legge Finanziaria 2007 - Art. 1, co 1258 (Fondo nazionale infanzia e adolescenza) (4.5 - cap. 3527)		26,19	26,19	26,19
		d.d.l. Stabilità 2016		
		2016	2017	2018
Missione: Giovani e sport				
Programma: Incentivazione e sostegno alla gioventù				
D.L. 223/2006, art. 19, co. 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 - cap. 2106)		5,55	6,13	6,13

		d.d.l. Stabilità 2016		
		2016	2017	2018
Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma: Terzo settore				
L. 230/1998, <i>Nuove norme in materia di obiezione di coscienza</i> - art. 19: Fondo Nazionale per il servizio civile (21.3 - cap. 2185)		115,73	115,73	115,73
	Variazione rispetto a legislaz. vigente	+2,30	+2,30	+2,30

		d.d.l. Stabilità 2016		
		2016	2017	2018
Missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche				
Programma: Servizi generali, formativi, assistenza legale e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche				
L. 146/1980, art. 36: Assegnazione all'Istituto nazionale di statistica (24.1 - cap. 1680)		22,56	22,46	22,46
	Variazione rispetto a legislaz. vigente	-10,00	-10,00	-10,00
D.lgs. 6/2010 <i>Riorganizzazione del Formez</i> , art. 4, co. 2 Formez 24.4 - cap. 5200)		3,81	3,79	3,79

D.P.R. 70/2013 Riordino delle Scuole pubbliche di formazione (SNA) (24.4 - cap. 5217)		3,03	3,13	3,13
---	--	------	------	------

		d.d.l. Stabilità 2014		
		2015	2016	2017
Fondi da ripartire				
Fondi da assegnare				
L. 385/1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (25.1 - cap. 3026)		14,36	28,57	28,57

LA TABELLA D

La nuova legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) prevede, tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli importi delle riduzioni delle autorizzazioni legislative relative alla spesa di parte corrente (per ciascun anno considerato dal bilancio pluriennale, aggregate per programma e per missione).

E' questo il contenuto della **Tabella D**.
Se ne possono qui menzionare due voci.

Per quanto concerne il **Ministero dell'interno**:
(cifre in milioni di euro)

		d.d.l. Stabilità 2016		
		2016	2017	2018
Missione: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali				
Programma: Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa				
L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Art. 1, comma 540: Fondo per la concessione di un contributo in conto interessi agli enti locali su operazioni di indebitamento (2.3 - cap. 1380)		- 3,82	- 4,84	- 6,29

Entro le previsioni relative al **Ministero dell'economia e delle finanze**:
(cifre in milioni di euro)

		d.d.l. Stabilità 2016		
		2016	2017	2018
Missione: Politiche economico-finanziaria e di bilancio				
Programma: Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio				
Legge n. 296/2006: legge finanziaria 2007- Art. 1, co 527: Fondo nuove assunzioni (25.1 - cap. 3032)		- 25	- 25	- 25

LA TABELLA E

Essa reca espone i rifinanziamenti, le rimodulazioni, le riduzioni, rispetto a previsioni di spesa pluriennali.

Può qui segnalasi la seguente *complessiva* previsione, entro lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

		d.d.l. Stabilità 2016		
		2016	2017	2018
Missione: Relazioni finanziarie enti territoriali				
Totale		216	106	106

(in milioni di euro)

Nella Tabella E figura altresì uno stanziamento di 64,98 milioni per il 2016, di 64,60 milioni sia per il 2017 sia per il 2018, a valere sulla missione 7 "Ordine pubblico e sicurezza" dello Stato di previsione del Ministero dell'interno, programma 7.10 "Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia", cap. 7506 denominato "*Spese per l'acquisizione di un servizio di telecomunicazione in standard Tetra per le esigenze delle Forze di polizia*".

TETRA è la tecnologia digitale, realizzata dall'azienda italiana Selex Elsag (ora confluita nella Selex Es, del gruppo Finmeccanica) adottata dall'Unione europea come standard digitale per le comunicazioni radio sicure delle forze di polizia dell'Unione europea.

Il sistema TETRA (*Terrestrial Trunked RAdio*.) è uno standard di comunicazione a onde radio per uso professionale, con sistemi veicolari e portatili, usato principalmente dalle forze di polizia e militari e dai servizi di emergenza oltre che dai servizi privati civili.

Il sistema garantisce un particolare grado di riservatezza o confidenzialità delle comunicazioni ottenuta mediante cifratura delle trasmissioni in aria usando una unica chiave comune a tutti gli utenti, oppure chiavi individuali e di gruppo rigenerate su base sessione.

In proposito, l'articolo 1, comma 209, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha assegnato al Ministro dell'interno il compito di predisporre un programma straordinario di interventi ai fini del completamento della rete TETRA, considerata necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. Per l'attuazione di tale programma, l'Amministrazione è stata autorizzata ad assumere, nei limiti delle risorse disponibili, impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori. La medesima disposizione ha autorizzato le relative spese, fissate nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2013, e di 50 milioni di euro per l'anno 2014.

Del pari in Tabella E figurano i seguenti stanziamenti:

44 milioni per ciascun anno del triennio 2016-2018, a valere sulla missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, programma 3.1 "Contrasto al crimine e tutela dell'ordine e sicurezza pubblica", cap. 7456 denominato "*Acquisto automezzi ed equipaggiamenti, manutenzione e adattamento strutture della Polizia di Stato*" (con una riduzione di 6,1 milioni degli stanziamenti, per ciascun anno);

6 milioni per ciascun anno del triennio 2016-2018, a valere sulla missione 4 "Soccorso civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, programma 4.2 "Prevenzione del rischio e soccorso pubblico", cap. 7325p. per *Ammodernamento mezzi e attrezzature Vigili del fuoco*.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

229	Dossier	RIFORMA COSTITUZIONALE Il testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura (A.S. n. 1429-B) Schede di lettura
230	Testo a fronte	RIFORMA COSTITUZIONALE TESTO A FRONTE tra: Costituzione vigente, testo del Governo, testo approvato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato, testo approvato dal Senato in prima lettura, testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura
231	Dossier	Il Vertice euro del 12 luglio 2015 e l'accordo con la Grecia
232	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1880-A "Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo" Il testo proposto dalla 8ª Commissione permanente
233	Dossier	Piano strategico nazionale della portualità e della logistica - Schema di D.P.C.M. n. 188 (Art. 29, co. 1, D.L. 133/2014, conv., con mod., dalla L. 164/2014)
234	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1977 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" - Sintesi degli emendamenti approvati dalla Commissione. Ed. provvisoria
235	Dossier	Atto del Governo n. 201 Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 006/32/CE
236	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 2085 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza"
237	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1676-A Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali
238	Dossier	L'Agenda europea sulla migrazione: stato di attuazione e prossime tappe
239	Dossier	CITTADINANZA Note sull'A.S. n. 2092 trasmesso dalla Camera dei deputati
240	Dossier	Legge di stabilità 2016 - Schede di lettura - A.S. n. 2111
241	Dossier	La decisione di bilancio per il 2016 A.S. n. 2111 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" A.S. n. 2112 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018" Profili di competenza della 8ª Commissione

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".